

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 18.12.1

Allegati:

All Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP 2994] (cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale della Difesa dell'ambiente Servizio Valutazioni Ambientali (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

PROVINCIA DI SASSARI (già OLBIA-TEMPIO) - Comuni di Santa Teresa, Aglientu, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Calangianus, Berchidda, Alà dei Sardi e Buddusò: Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa – Tempio" e "Tempio – Buddusò", nuove stazioni elettriche 150 kV di "Tempio" e di "Buddusò" e relativi raccordi linee.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 (VIA)

Proponente: Società TERNA S.p.A. (per il tramite della Società Terna Rete Italia S.p.A.)

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS

[ID_VIP 2994]

(ctva@pec.minambiente.it)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO" Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e, p.c.

MServizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

MServizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Masoprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*", registrato alla Corte dei conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello



non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*".

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...".





CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari" (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016", disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...".

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO che la Società TERNA S.p.A. (per il tramite della Società TERNA Rete Italia S.p.A.), con nota prot. n. TRISPA/P2015/0003418-02/04/2015, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza, ai sensi dell'allora vigente art. 23 del D. Lgs. 152/2006, per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa – Tempio" e "Tempio – Buddusò", nuove stazioni elettriche 150 kV di "Tempio" e di "Buddusò" e relativi raccordi linee, ricadente nei Comuni di Santa Teresa, Aglientu, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Calangianus, Berchidda, Alà dei Sardi e Buddusò, nella Provincia di Sassari (già Olbia-Tempio).

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi prevede la costruzione delle seguenti opere: - nuovo elettrodotto in semplice terna a 150 kV denominato "Santa Teresa – Tempio", in parte in cavo interrato, per una lunghezza di circa 5 Km e in parte in aereo, per una lunghezza di circa 43 km, nei Comuni di Santa Teresa, Aglientu, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania; - nuovo elettrodotto in semplice terna a 150 kV denominato "Tempio – Buddusò" in aereo, per una lunghezza di circa 52 km, nei Comuni di Tempio Pausania, Calangianus, Berchidda, Alà dei Sardi e Buddusò; - nuova Stazione Elettrica di smistamento denominato "S/E Tempio", in adiacenza alla esistente "Cabina Primaria Tempio", comprensiva dei relativi raccordi a 150 kV alla Rete di Trasmissione Nazionale esistente, nel Comune di Tempio Pausania; - nuova Stazione Elettrica di smistamento denominata "S/E Buddusò" – oggetto, nel corso del procedimento, di una nuova localizzazione con raccordo in linea interrata -, comprensiva dei relativi raccordi a 150 kV, della lunghezza complessiva di 2 km, alla Rete di trasmissione nazionale esistente e di una strada di acceso in Comune di Buddusò (progetto complessivo più dettagliatamente riportato nelle sue caratteristiche, anche dimensionali dei sostegni, nel parere n. 3303 del 17/04/2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, pp. 27-29). La costruzione del nuovo elettrodotto comporta, inoltre, la demolizione di alcune linee esistenti.

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 20374 del 29/10/2014, ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli elettrodotti di cui alla suddetta istanza di VIA del 02/04/2018, ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.** (per conto della Società TERNA S.p.A.), con note prot. n. TRISPA/P2015/0002192, 0002193 e 0002195 del 13/03/2015, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (di seguito "Direzione generale PBAAC"), alla Regione Autonoma della Sardegna, all'allora Provincia di Olbia-Tempio e ai Comuni interessati copia della documentazione progettuale ed ambientale redatta per il progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del





Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA-2015-10665 del 21/04/2015, ha comunicato di aver completato positivamente l'esame preliminare di propria competenza in merito alla procedibilità dell'istanza.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale BeAP"), con nota prot. n. 9543 del 24/04/2015, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 20374 del 29/10/2014, si evidenzia a codeste Soprintendenze di settore che la Società TERNA S.p.A., per il tramite della controllata Terna Rete Italia S.p.A., con istanza prot. n. TRISPA/P2015-0003418 del 02/04/2015 ha chiesto l'avvio del relativo procedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale – VIA.</p>

Con la suddetta istanza sono stati trasmessi a codeste Soprintendenze il relativo S.I.A. e la documentazione progettuale.

Il medesimo S.I.A. e la documentazione progettuale erano già stati trasmessi dalla proponente a questa Direzione generale BeAP con nota prot. n. TRISPA/P2015-0002193 del 13/03/2015.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-10665 del 21/04/2015 ha comunicato l'esito positivo della verifica preliminare di competenza in merito alla procedibilità della suddetta istanza.

Inoltre e in analogia a quanto già fatto in altro procedimento ricadente nel medesimo ambito regionale, si rileva alla Società Terna Rete Italia S.p.A. come la documentazione trasmessa non contenga un documento che in modo esauriente renda conto della previsione del progetto di cui trattasi nei Piani di Sviluppo (PdS) (nei quali comunque si dichiara che il progetto è inserito – cfr. Relazione tecnico-illustrativa, p. 4) sottoposti nel tempo alla VAS e quindi ai relativi pareri motivati già acquisiti.

La redazione del suddetto documento si ritiene debba costituire, proprio nel caso dei progetti di codesta Società in quanto inseriti in un Piano già sottoposto alla valutazione ambientale strategica, una prassi operativa ineludibile, anche al fine di favorire una più rapida istruttoria VIA e quindi la verifica del rispetto delle conclusioni della VAS come previsto dall'articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto sopra, si chiede alla Società Terna Rete Italia S.p.A. la presentazione del suddetto documento, precisando come tale richiesta debba considerarsi anticipatoria rispetto a quella che potrà essere successivamente trasmessa dalla scrivente e dalla Direzione generale Archeologia a seguito delle verifiche endoprocedimentali effettuate dalle competenti Soprintendenze di settore.

Codeste Soprintendenze potranno consultare i pareri motivati VAS emessi per i suddetti Piani di Sviluppo nel sito istituzionale del MATTM al seguente indirizzo: www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => "Provvedimenti" => "Provvedimenti VAS").

Ancora, codeste Soprintendenze potranno consultare la documentazione inerente i suddetti Piani di Sviluppo e le risultanze delle relative istruttorie e monitoraggi VAS direttamente nei siti della Società TERNA S.p.A. ai seguenti indirizzi:

- 1. http://www.terna.it => sezione "Sistema elettrico" => paragrafi "Piano di sviluppo della rete" o "Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Sviluppo";
- 2. http://portalevas.terna.it.

Alla Società TERNA Rete Italia S.p.A. si deve far osservare come la presentazione degli allegati alla nota del 13/03/2015 non è avvenuta secondo le modalità stabilite nel documento "Specifiche tecniche" (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

In particolare questa Direzione generale BeAP ha ricevuto una sola copia digitale del progetto, invece delle tre richieste.

Alla Società TERNA Rete Italia S.p.A. si chiede, pertanto, che due ulteriori copie digitali siano consegnate a questa Direzione generale BeAP.

Inoltre, considerato che codesta Società TERNA Rete Italia S.p.A. nella Relazione Tecnico-Illustrativa allegata al progetto dichiara che quest'ultimo è stato già oggetto di condivisione ed approvazione, per la parte del relativo "corridoio", con la Regione Autonoma della Sardegna il 17/05/2011,





e, ancora, che con verbale del 12/09/2012 si è condiviso con la stessa Regione e i Comuni la relativa "fascia di fattibilità", si chiede a codesta medesima Società di voler trasmettere a questa Direzione generale BeAP, per una opportuna conoscenza delle valutazioni svolte prima della presente fase di VIA, una copia del suddetto atto di condivisione ed approvazione del "corridoio" e del verbale di individuazione della "fascia di fattibilità".

Per quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione generale BeAP, entro 60 giorni dalla verifica favorevole della procedibilità dell'istanza da parte del MATTM, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento.

Qualora codeste Soprintendenze dovessero riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato dal proponente con l'istanza, devono comunicarlo a questa Direzione generale BeAP e alla Direzione generale Archeologia entro 30 giorni dalla verifica favorevole della procedibilità dell'istanza da parte del MATTM, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si richiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

La Soprintendenza Archeologia avrà cura quindi di inviare copia del proprio parere – ovvero della richiesta di documentazione integrativa -, oltre che a questa Direzione generale, anche alla Direzione generale Archeologia al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Nel richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Alla Direzione generale Archeologia si precisa che potrà visionare la documentazione cartacea depositata presso questa Direzione generale prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.

Alla Direzione generale Archeologia si chiede di voler trasmettere a questa Direzione generale BeAP il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014 non appena ricevuto quello della Soprintendenza Archeologia, ovvero confermare l'eventuale richiesta di quest'ultima di documentazione integrativa prima della sua trasmissione alla proponente.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. n. TRISPA/P2015/0005188-29/04/2015, ha comunicato e trasmesso quanto segue:

< In relazione all'istanza in oggetto, inoltrata con prot. TRISPA/P20150003418 del 02104120145, recependo le osservazioni formulate da codesto spettabile Ministero, con nota (p.e.c.) prot. 9543 del 2410412015, la scrivente trasmette la seguente documentazione al fine della prosecuzione del procedimento autorizzativo:</p>

- 1) n.2 copie in formato digitale (CD) della documentazione progettuale ed ambientale
- 2) copia del verbale di approvazione del "corridoio", precisando che la data di riferimento del documento è 10/11/2010 e non quella del 17/05/2011 (tavolo tecnico per illustrazione proposta delle fasce di fattibilità) come per mero errore indicato nella Relazione Tecnico Illustrativa
- 3) copia del verbale di individuazione delle "fasce di fattibilità" del 12/09/2012

Infine, per quanto riguarda la richiesta di un documento illustrativo delle attività espletate nell'ambito di attuazione della VAS, si comunica che quanto prima daremo gli opportuni riscontri.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza Archeologia della Sardegna, con nota prot. n. 1692/E del





30/04/2015, ha preliminarmente comunicato quanto segue:

< Nel riscontrare con la presente la nota di codesta Direzione Generale n. 9543 dei 24.4.15 (prot. di questo Ufficio n. 1579 del 29.4.15) e nell'assicurare il rispetto di tempi, procedure e modulistica previsti per l'emissione del parere di competenza, si preannuncia fin d'ora che, da un primo esame della documentazione di cui all'art. 95 DLgs 163/2006 inviata dalla Soc. Terna con nota TRISPA/P2015 0003418 del 02/04/2015, questa Soprintendenza richiederà, con tutta probabilità, un approfondimento di documentazione consistente in simulazioni fotografiche nei casi in cui i tralicci si avvicinano a monumenti archeologici (vista dei tralicci dal monumento e viceversa) ed, eventualmente, l'esecuzione di sopraluoghi congiunti, all'ovvio fine di valutare compiutamente l'impatto visivo e paesaggistico delle opere rispetto ai beni di competenza >.

CONSIDERATO che l'Ente Foreste della Sardegna – Servizio territoriale di Tempio Pausania della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 4114 del 12/05/2015, ha comunicato che "... non ha competenza ad esprimere assensi e/o simili in materia ambientale per quanto di cui trattasi".

CONSIDERATO che l'allora **Soprintendenza Archeologia della Sardegna**, con nota prot. n. 2546 del 21/05/2015, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale:

< In relazione alla nota di avvio della procedura in oggetto, pervenuta dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con nota n. 9543 del 24.4.15 (prot. di questo Ufficio n. 1579 del 28.4.15) e alla documentazione progettuale di cui all'art. 95 D. Lgs 16[3]/2006 inviata dalla Soc. Terna con nota TRISPA/P2015 0003418 del 02/04/2015 (n. prot. di questo Ufficio 741/E del 9.4.15) si rileva che alcuni sostegni si avvicinano a monumenti di competenza a distanze tali da rappresentare un potenziale detrimento del relativo contesto paesaggistico.

Pertanto si chiede una integrazione progettuale consistente in simulazioni fotografiche, all'ovvio fine di valutare compiutamente tali impatti.

Per ognuno dei casi sottoelencati l'elaborato dovrà essere così composto:

1. foto del monumento; 2. foto scattata dal monumento nella quale compaia il sostegno così come lo si vedrebbe a lavori ultimati; 3. foto del monumento dal punto di costruzione del sostegno (nel caso non sia visibile causa vegetazione o altro, indicare il punto con una freccia o simili).

Nel caso del complesso in Comune di Calangianus - loc. Monte di Deu, ove i sostegni 103 e 7 si pongono in posizione intermedia tra più monumenti, nelle foto scattate dai monumenti 18 e 20 va inquadrato, oltre i futuri sostegni, il monumento 21 e viceversa.

Si chiede inoltre la disponibilità ad effettuare sopralluoghi congiunti di verifica in loco degli impatti con tecnici e con l'archeologo a suo tempo incaricato della analisi del rischio archeologico.

Per qualsiasi chiarimento operativo ci si potrà rivolgere al funzionario archeologo responsabile del territorio, dr. [omissis].

Situazioni per le quali si chiede la simulazione fotografica (i numeri delle schede dei monumenti fanno riferimento a quelle di cui all' elaborato "Relazione archeologica - schede dei siti" trasmessa a questo Ufficio dalla Soc. Terna con nota TRISPA/P20I5 0003418 del 02/04/2015)[:]

- [-] Comune di Luras loc. Nuragone (circoli megalitici e tomba di giganti- schede nn. 9 e 10): i sostegni 74,75 sono previsti a soli 180 m ca dal complesso archeologico
- [-] Comune di Luras loc. Baddighe (tomba di giganti scheda n. 12): i sostegni 88 e 89 sono previsti a soli 220 m ca dal monumento
- [-] Comune di Luras loc. Baddighe (nuraghe scheda n. 14): i sostegni 89 e 90 sono previsti a soli 120 m ca dal monumento
- [-] Comune di Calangianus complesso Monti di Deu (dolmen, nuraghe e fonte nuragica schede nn. 18, 20 e 21): i sostegni 103 e 7 sono previsti in posizione intermedia tra i monumenti, tra i quali c'è una distanza di soli 240 m ca. Si chiede simulazione anche per i sostegni 8, 104 e 6. Nelle foto scattate dai monumenti 18 e 20 va inquadrato, oltre i futuri sostegni, il monumento 21 e viceversa
- [-] Comune di Calangianus loc. Pascaredda (tomba di giganti scheda n. 22): i sostegni 101 e 102 sono previsti a soli 240 m (il 101) e 210 (il 102) dal monumento >.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale BeAP, con nota prot. n. 12810 del 29/05/2015, ha





comunicato quanto segue all'allora Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 9543 del 24/04/2015, si evidenzia a codesta Direzione generale Archeologia che la competente Soprintendenza Archeologia con nota prot. n. 2546 del 21/05/2015 (allegata alla presente per facilità di lettura, benché già indirizzata a codesta Direzione generale) ha rappresentato la necessità di acquisire dal proponente "una integrazione progettuale consistente in simulazioni fotografiche ... [oltre alla] disponibilità ad effettuare sopralluoghi congiunti di verifica in loco degli impatti con tecnici e con l'archeologo a suo tempo incaricato della analisi del rischio archeologico ...".</p>

Per quanto sopra si chiede a codesta Direzione generale Archeologia di voler condividere tale necessità e di confermare i contenuti della richiesta trasmessa, producendo la medesima direttamente alla Società TERNA Rete Italia S.p.A. e tenendo informata la scrivente degli esiti conseguenti.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale Archeologia**, con nota prot. n. 6065 del 13/07/2015 (che ha sostituito, come comunicato con nota prot. n. 6062 del 13/07/2015, la nota prot. n. 5914 dell'8/07/2015, di pari contenuto di quella del 13/07/2015, in quanto quella dell'8/07/2015 errata nella definizione dei relativi enti destinatari), ha comunicato quanto segue all'allora Soprintendenza Archeologia della Sardegna, all'allora Direzione generale BeAP e alla Società TERNA S.p.A.:

< In riferimento all'opera di cui all'oggetto, visto il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna (prot. 2546 del 21.05.15, acquisito agli Atti con prot. 4366 del 27.03.15), si rende noto che, nei casi dei siti archeologici presenti nei territori dei comuni di Luras (locc. Nuragone e Baddinghe, schede nn. 9, 10 e 12 della "Relazione archeologica – schede dei siti" trasmessa dalla Società TERNA) e di Calangianus (locc. Monti di Deu e Pascaredda, schede nn. 18, 20, 21 e 22 della succitata "Relazione archeologica"), la distanza tra i monumenti e i sostegni è tale che, ove detti sostegni venissero realizzati, costituirebbero un elemento di interferenza visiva con la visuale consolidata del paesaggio storico con conseguente detrimento dei valori identitari da esso espressi.

Si rammenta inoltre che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, all'art. 5 comma i lettere a) e b), comma ii lettera a) e comma iii disciplina il tema della politica del riassetto del territorio che, fin dalle fasi di programmazione strategica, deve ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto mediante la partecipazione attiva degli archeologi alle politiche di assetto del territorio, al fine di porre in atto strategie equilibrate per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dei siti di interesse archeologico, nonché allo svolgimento delle varie fasi dei programmi di riassetto.

Ciò premesso, considerato l'impatto che l'intervento determinerebbe sui contesti di interesse archeologico nell'area coinvolta dal progetto, visto che al punto f) dell'All. 3 delle Linee Guida al D.M. 10 settembre 2010 si elencano, tra le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, le «zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica» e le «zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso» si invita la Soprintendenza territoriale ad elaborare e a trasmettere una documentazione costituita da simulazioni fotografiche che evidenzino il reciproco rapporto di intervisibilità tra le testimonianze archeologiche dell'area e i sostegni >.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale BeAP, con nota prot. n. 16685 del 15/07/2015, ha chiesto e comunicato quanto segue alla Direzione generale Archeologia e alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 12810 del 29/05/2015, codesta Direzione generale Archeologia con nota prot. n. 6065 del 13/07/2015 ha comunicato il proprio parere in merito alla richiesta di documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza Archeologia con la nota prot. n. 2546 del 21/05/2015.</p>

Codesta Direzione generale con la suddetta nota del 13/07/2015 richiede alla stessa Soprintendenza





Archeologia di "... elaborare e ... trasmettere una particolare documentazione costituita da simulazioni fotografiche che evidenzino il reciproco rapporto di intervisibilità tra le testimonianze archeologiche dell'area e i sostegni".

Considerato che questa Direzione generale Belle arti e paesaggio ai sensi del DPCM n. 171/2014 è titolare del procedimento di cui trattasi e ne deve pertanto garantire il regolare e tempestivo svolgimento al fine di emettere il parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro, si chiede a codesta Soprintendenza Archeologia di voler comunicare in via preliminare alla scrivente e alla Direzione generale Archeologia, entro 5 giorni dal ricevimento della presente, i tempi ritenuti necessari per elaborare e trasmettere la suddetta documentazione.

Nel concordare sulla necessità delle verifiche richieste da codesta Direzione generale Archeologia – sicuramente inquadrabili nell'ambito delle valutazioni a più ampio raggio proprie della VIA dell'impatto sul patrimonio culturale– si ritiene opportuno precisare che il progetto di cui trattasi non risulta soggiacere alle previsioni dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e, di conseguenza, a quelle del DM 10/09/2010.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale BeAP, con nota prot. n. 22558 del 23/09/2015, ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale BeAP, con nota prot. n. 22701 del 24/09/2015, ha chiesto alla Direzione generale Archeologia e alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna di voler riscontrate quanto già chiesto con la nota del 15/07/2015 sopra citata.

CONSIDERATO che l'allora **Soprintendenza Archeologia della Sardegna**, con nota prot. n. 8445 del 26/08/2015 (trasmessa, quindi, con nota prot. n. 10135 del 25/09/2015), ha espresso il seguente parere endoprocedimentale:

In relazione alla nota della D. G. Archeologia n. 6065 del 13.7.15 (prot. di questo Ufficio n. 6214 del 15.7.15) sono state realizzati elaborati di foto simulazione che, pur non rispondendo fin nel dettaglio a quanto previsto nella richiesta emanata da questa Soprintendenza con n. 2546 del 21.05.15 a causa della carenza di strumentazione hardware e software del tutto adeguata, sono sufficienti per una valutazione delle criticità segnalate nella medesima nota.

Si comunica di seguito il parere circa i casi segnalati.

- Comune di Luras loc. Nuragone (circoli megalitici e tomba di giganti- schede nn. 9 e 10; nell'allegato i files sono denominati: Luras 9-10.1, Luras 9-10.2, Luras 9-10.3): i sostegni 74,75 sono previsti a soli 180 m ca dal complesso archeologico. Ancorché i monumenti non abbiano particolare spicco in elevato, data la distanza dei sostegni e la loro cospicua dimensione in altezza appare decisamente più opportuno lo studio di una loro diversa ubicazione
- Comune di Luras loc. Baddighe (tomba di giganti scheda n. 12; nell'allegato i files sono denominati: Luras 12-14.1, Luras 12-14.2, Luras 12-14.3): i sostegni 88 e 89 sono previsti a soli 220 m ca dal monumento.
- Comune di Luras loc. Baddighe (nuraghe scheda n. 14; nell'allegato i files sono denominati: Luras 12-14.1, Luras 12-14.2, Luras 12-14.3): i sostegni 89 e 90 sono previsti a soli 120 m ca dal monumento.
 - Ancorché i monumenti non abbiano particolare spicco in elevato, data la distanza dei sostegni e la loro cospicua dimensione in altezza appare decisamente più opportuno lo studio di una loro diversa ubicazione. Poiché i due monumenti, un nuraghe e la relativa tomba di giganti (sepoltura di riferimento del medesimo gruppo umano che eresse il nuraghe) costituiscono un sistema unitario, appare particolarmente critica la posizione del sostegno 89, che si interpone ancorché non esattamente sulla ideale linea retta di congiunzione dei due monumenti nel rapporto visuale tra i due monumenti con un volume molto impattante. Si segnala che i due siti costituiscono un sistema certamente da considerarsi unitario sotto il profilo del D. Lgs 42/2004, art. 142, c. 1, lett. m.
- [-] Comune di Calangianus complesso Monti di Deu (dolmen, nuraghe e fonte nuragica schede nn. 18, 20 e 21; nell'allegato i files sono denominati: Calangianus 18-22.1, Calangianus 18-22.2,





Calangianus 18-22.3, Calangianus 18-22.4, Calangianus 18-22.5): i sostegni 103 e 7 sono previsti in posizione intermedia tra i monumenti, tra i quali c'è una distanza di soli 240 m ca.

[-] Comune di Calangianus loc. Pascaredda (tomba di giganti – scheda n. 22; nell'allegato i files sono denominati: Calangianus 18-22.1, Calangianus 18-22.2, Calangianus 18-22.3, Calangianus 18-22.4, Calangianus 18-22.5): i sostegni 101 e 102 sono previsti a soli 240 m (il 101) e 210 (il 102) dal monumento.

I sostegni 7 e 103 ricadono nell'area di vincolo diretto DM 13.2.1969 e DM 27.8.1963 (che si allegano), e pertanto è necessario individuare una diversa ubicazione al di là dell'area tutelata. Si deve purtroppo segnalare che tale importante criticità non è stata segnalata nella relazione archeologica trasmessa a suo tempo dalla Soc. Terna a questo Ufficio.

I sostegni 6 e 104 si pongono al bordo dell'area sottoposta a vincolo, e pertanto appare decisamente più opportuno lo studio di una loro diversa ubicazione.

Poiché i monumenti nuragici del Monte di Deu e la relativa tomba di giganti di Pascaredda (sepoltura di riferimento del medesimo gruppo umano che li eresse, anch'essa vincolata con DM 30.1.1969 che si allega) costituiscono un sistema unitario, appare particolarmente critica anche la posizione dei sostegni 101, 102 e 8, che si interpongono nel rapporto visuale tra i due siti con un volume molto impattante. Si segnala che i due siti costituiscono un sistema certamente da considerarsi unitario sotto il profilo del D.Lgs[.] 42/2004, art. 142, c. 1, lett. m.

Questo Ufficio resta a disposizione per qualsiasi confronto con il team di progettazione in merito all'individuazione di diverse ubicazioni dei sostegni indicati come fonte di criticità >.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale Archeologia**, con nota prot. n. 8667 del 29/09/2015, ha espresso il seguente parere:

< In riferimento alle opere di cui all'oggetto, la Soprintendenza Archeologia della Sardegna ha eseguito, a cura dell'ufficio stesso, le ulteriori verifiche al fine di evidenziare il reciproco rapporto di intervisibilità tra le testimonianze archeologiche e i sostegni previsti per i nuovi elettrodotti, così come indicato da questo Ufficio con nota n. 6065 del 13 luglio 2015.</p>

Con parere n. 8445 del 26 agosto 2015, la detta Soprintendenza, nell'esprimere le determinazioni di competenza, alla luce dei risultati delle foto simulazioni eseguite, ha altresì integrato il parere a suo tempo emesso, a seguito dell'approfondimento degli studi relativi al potenziale archeologico dei siti interessati dalla localizzazione delle opere a farsi.

Ciò premesso questa Direzione Generale condivide le valutazioni dell'Ufficio territorialmente competente e ribadisce che, data la dimensione notevole e l'esigua distanza da contesti archeologici, per i sostegni

- 74 e 75 in comune di Luras, località Nuragone;
- 88, 89, 90 in comune di Luras, località Baddighe,
- 8, 101 e 102 in località Calangianus, località Pascaredda

si dovrà predisporre uno studio per una diversa ubicazione e/o ridimensionamento degli stessi. Mentre per i sostegni:

- 7 e 103 in comune di Calangianus, che ricadono nell'area di vincolo diretto di cui ai D.M. 13.02.1969 e D.M. 27.08.1963
- 6 e 104, in comune di Calangianus, che si pongono al bordo della suddetta area vincolata, si dovrà prevedere una diversa ubicazione.

Resta inteso che il progetto della nuova ubicazione dei sostegni sopra elencati dovrà essere redatto di concerto con gli Uffici territorialmente competenti per la tutela e che, laddove non già svolta, dovrà essere prodotta tutta la documentazione inerente la verifica preventiva dell'interesse archeologico >.

CONSIDERATO che l'allora **Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro**, con nota prot. n. 10738 del 05/10/2015, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA trasmesso a questo Ufficio dalla Società Terna Rete Italia con nota n. TRISPA/P2015-0003418 del 02/04/2015





(pervenuta il 14/05/2015 ed assunta al protocollo E. con il n. 1700 del 14/05/2015), facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio prot. n. 9543, Class. 34.19.04/fasc. BeAP 315 del 24/04/2015 si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 19/05/2010 del Direttore Generale BAP.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Il tratto iniziale del "Corridoio nord" – dal sostegno 1 al sostegno 14 - ricade nel territorio vincolato dal D.M. del 30-04-1966 di Santa Teresa di Gallura. I valori paesaggistici tutelati interessano questa porzione di territorio caratterizzato da una morfologia collinare e dalla presenza di una fitta macchia mediterranea alternata ad emergenze granitiche e boschi.

Successivamente, [la] linea interessa, per due brevi tratti (15-16 e 29-31), areali ricadente nel territorio vincolato dal D.M. del 29/10/1964 di Aglientu. Nel primo tratto, al confine tra i due Comuni, il valore paesaggistico distintivo di quest'area è rappresentato da una emergenza rocciosa di una certa imponenza.

1.1.b. Indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice. L'intervento interessa le seguenti categorie:

- Fasce di rispetto lacustri (Art.142 comma 1 lett. b);
- Fasce di rispetto fluviale (Art.142 lett. c);
- Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (Art.142 comma 1 lett. g);
- Zona di interesse archeologico (Art.142 comma 1 lett. m).
- 1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.

Piano Paesaggistico Regionale (L.R. n. 8 del 25/11/2004).

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento.

Relativamente all'Assetto Ambientale, l'elettrodotto in progetto attraversa:

- l' ambito di paesaggio costiero "Gallura costiera nord-occidentale" e per un breve tratto quello "Gallura costiera nord-orientale", disciplinati all'art. 15 delle NTA del PPR;
- tutte le componenti di paesaggio con valenza ambientale individuate all'art. 21 delle NTA del PPR e regolamentate dalle relative prescrizioni agli artt. 22-32;
- per alcuni tratti aree di interesse naturalistico (art. 33 delle NTA). In particolare:
 - a) il tratto definito dal sostegno 62 al sostegno 66 del "Corridoio nord" interessa un'area gestita dall'Ente Foreste;
 - b) il tratto dal sostegno 99 al 109 del "Corridoio Nord" e quello dal 1 al 14 del "Corridoio sud" attraversano il SIC "Monte Limbara" (ITB011109).

1.1.e. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nel Repertorio del Mosaico dei Beni Paesaggistici aggiornato al 3 ottobre 2014, i beni paesaggistici interessati dall'intervento sono:

- Comune di Luras, santa Maria delle Grazie e chiesa di san Pietro: dal tratto 69-70 la chiesa più vicina (santa Maria delle Grazie) è distante circa 390 metri.
- Comune di Luras, loc. Silonis M. Nuragone, Tomba dei Giganti: come rilevato dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna (nota n. prot. 8445 del 26/08/2015), i sostegni 74 e 75 sono previsti ad una distanza circa di 180 m dal complesso archeologico.
- Comune di Luras, loc. Baddighe, Tomba dei Giganti e Nuraghe: anche per questo complesso, la Soprintendenza Archeologia della Sardegna ha rilevato che la linea definita dai sostegni 88 90 è prevista a una distanza compresa tra 120 e circa 220 m dai monumenti.
- Comune di Calangianus, complesso Monti di Deu (dolmen, nuraghe e fonte nuragica): oltre a confermare le distanze rilevate dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna, secondo cui i sostegni 103 e 7 sono previsti ad una distanza compresa tra i 170 circa 240 m, si aggiunge che





- rispetto alla fonte nuragica la linea disterebbe circa 70 m.
- Comune di Calangianus, loc. Pascaredda, Tomba dei giganti: i sostegni 101 e 102 sono ad una distanza compresa tra 210 e i 240 metri dal monumento. L'impatto si andrebbe a sommare ad una linea esistente distante 50 metri.
- Comune di Berchidda, chiesa san Michele: dal sostegno 66 l'edificio è distante 800 m.

1.2. Beni architettonici

1.2.a/b. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nell'area interessata dagli interventi non è stata individuata la presenza di beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, art. 10 e 45.

1.2.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Per quanto riguarda vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni monumentali con valenza paesaggistica si segnalano nell'area attraversata del Comune di Luogosanto 2 esempi appartenenti al sistema identitario, così come sono individuati nel sopra menzionato Repertorio:

- Insediamento sparso, Stazzi Lu Lisandru (cod. Buras 4807), in prossimità del sostegno 46;
- Insediamento sparso, Stazzo Pastriccialedda (cod. Buras 5175) in prossimità del tratto 61 62.
- 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO
- 2.1. Beni paesaggistici 2.[1.]a
 - 1) Relativamente al primo tratto del "Corridoio nord", rilevato che le opere in progetto fino al sostegno 12 si accostano ad una linea esistente, si rileva che l'effetto cumulativo così determinato potrebbe svilire i valori paesaggistici dichiarati dal decreto di vincolo.
 - 2) Le collocazioni dei sostegni previste in prossimità delle zone di interesse archeologico in loc. Baddighe del Comune di Luras e del complesso Monti di Deu e di Pascaredda del Comune di Calangianus, come riscontrato dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna, inciderebbero negativamente sul contesto paesaggistico e sui rapporti visivi reciprochi stabiliti dalle diverse testimonianze archeologiche.
- 2.1.b Per quanto di propria competenza, non si è a conoscenza di interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area o in itinere.
- 2.1.c Sebbene la Relazione paesaggistica e la cartografia allegate al progetto affrontino con un discreto livello di approfondimento lo studio paesaggistico dell'area, vista la scala a livello territoriale dell'intervento, il numero delle foto simulazioni fornite non appaiono completamente esaustive per la valutazione dei possibili impatti sui beni paesaggistici individuati al paragrafo 1.1.e.
- 2.2. Beni architettonici
- 2.2.a L'analisi sulla compatibilità dell'intervento con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, rilevati ed indicati al paragrafo 1.1.e. non è stata affrontata. Pertanto, questo Ufficio non è in grado di valutare il possibile impatto.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

In riferimento alle opere di cui all'oggetto, rilevato che nel primo tratto del Corridoio nord, la linea dal sostegno 1 al sostegno 12 corre non distante da un[a] linea esistente, considerato che tali opere cadono all'interno dell'area individuata dal D.M. del 1966-04-30 di Santa Teresa di Gallura, si chiede quali ragioni tecniche abbiano stabilito di non poterla utilizzare. Visto l'effetto cumulativo che ne potrebbe derivare, si ritiene necessario elaborare per questo tratto ulteriore documentazione fotografica panoramica e di dettaglio - che illustri lo stato dei luoghi e le foto simulazioni corrispondenti dell'intervento.

Tale richiesta è motivata dal fatto che, non solo l'immediato intorno ma anche il raggio visivo più esteso comprende un paesaggio di grande valore paesaggistico: un territorio integro caratterizzato da una





morfologia variegata coperta da fitta macchia mediterranea alternata ad aree boscate ed emergenze granitiche.

Inoltre, in riscontro alle note della Soprintendenza Archeologia della Sardegna (n. prot. 8445 del 26/08/2015) e della Direzione Generale Archeologia (n. prot. DG-AR 8667 del 29/09/2015), viste le criticità rilevate relativamente ai contesti archeologici interessati dai sostegni 74 e 75, 89-90, 8, 101 e 102, si condividono le richieste ivi espresse con la necessità di fornire nuova documentazione.

Infine, rilevata la presenza di beni architettonici nell'area di intervento di cui non è possibile valutare l'eventuale impatto paesaggistico, si chiede documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante intervento e con relative foto simulazioni post intervento.

Questo Ufficio, vista la richiesta di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio parere, rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale >.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale BeAP, con nota prot. n. 23868 del 05/10/2019, ha comunicato quanto segue alla Società TERNA S.p.A.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 16685 del 15/07/2015, si evidenzia a codesta Società TERNA S.p.A. che la Direzione generale Archeologia con nota prot. n. 8667 del 29/09/2015 ha comunicato di condividere le valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota prot. n. 8445 del 26/08/2015 (note allegate alla presente con i provvedimenti di vincolo di cui ai DDMM 27/08/1963 e 13/02/1963 ivi citati).</p>

Per quanto sopra, si invita codesta Società TERNA S.p.A. a dare seguito alle richieste formulate dalla Direzione generale Archeologia, tenendo informata questa Direzione generale Belle arti e paesaggio.

Ugualmente, si evidenzia a codesta Società TERNA S.p.A. che la Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Sassari con nota prot. n. 10738 del 05/10/2015 (allegata anch'essa alla presente) ha richiesto documentazione integrativa per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Società TERNA S.p.A. di produrre la documentazione integrativa chiesta dalla competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio.

Le suddette integrazioni dovranno essere prodotte a questo Ministero secondo le modalità stabilite con la Circolare della scrivente n. 6 del 19/03/2010 ("Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale" - resa pubblica sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri").

Al fine di produrre le integrazioni richieste codesta Società TERNA S.p.A. dovrà prendere gli opportuni contatti preliminari direttamente con i competenti Uffici periferici di questo Ministero.

Per quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione generale entro 45 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione integrativa le proprie definitive valutazioni endoprocedimentali sul progetto in argomento.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si chiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

La Soprintendenza Archeologia avrà cura di inviare copia del proprio parere endoprocedimentale, oltre che a questa Direzione generale, anche alla Direzione generale Archeologia, al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione generale Archeologia si chiede, una volta ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo da parte della competente Soprintendenza Archeologia, di trasmettere alla scrivente il proprio parere ai sensi del DPCM 29/08/2014, n. 171.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.





CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. CTVA-2015-3518 del 20/10/2015, ha convocato una riunione per il 05/11/2015, la quale, tuttavia, non si è in svolta, come solo in ultimo determinatosi.

CONSIDERATO che il **Ministero della Salute**, con nota prot. n. 3452 dell'08/02/2016, ha espresso il proprio parere sul rispetto degli obiettivi di qualità a riguardo dell'impatto ambientale dei campi elettromagnetici da elettrodotto sulla tutela della salute, per il rispetto della legge Quadro n. 36 del 22/02/2001 e del DPCM 8 luglio 2003, artt. 3, 4 e 6, come anche del DPCM 29 maggio 2008 e della legge Quadro n. 447/1995 sull'inquinamento acustico.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. CTVA-945 del 15/03/2016, ha convocato una riunione per il 31/03/2016, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento dell'allora Servizio III, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale BeAP.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. CTVA-2457 del 07/07/2016, ha convocato una riunione per il 14/07/2016, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento dell'allora Servizio III, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale BeAP.

CONSIDERATO che la **Società TERNA S.p.A.**, con nota prot. n. TE/P2016/0004340-19/07/2016, ha trasmesso ufficialmente la documentazione presentata nel corso della riunione del 14/07/2016 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa al *Report* del sopralluogo del 07 e 08/06/2016 della stessa Commissione, alla cartografia relativa alla *Descrizione del tracciato in progetto*, alle *Ipotesi di alternativa con affiancamento alle linee esistenti*, alla *Carta dei vincoli con ipotesi alternativa in affiancamento alle linee esistenti* e agli studi di configurazione delle Stazioni elettriche di Buddusò e Tempio Pausania.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 10047 del 30/08/2016, ha comunicato quanto segue all'allora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito al sopralluogo svolto con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS il 7-8 giugno u.s., si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP (Aree funzionali: Paesaggio, Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico) che la Società TERNA S.p.A. con nota prot. n. TE/P2016-4340-19/07/2016 ha consegnato anche a questo Ministero la documentazione cartografica prodotta al fine di illustrare sincronicamente i livelli di tutela gravanti sulle aree interessate dall'intervento, come anche alcune ipotesi di alternative al tracciato già presentato, predisposte per ridurne gli impatti derivanti attraverso l'affiancamento degli elettrodotti in progetto ad una linea già esistente.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP (Aree funzionali: Paesaggio, Patrimonio archeologico e Patrimonio architettonico) di voler verificare preliminarmente le ipotesi alternative illustrate nella suddetta documentazione cartografica, inviando alla scrivente entro 20 giorni dalla ricezione della presente il proprio parere endoprocedimentale in merito.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro >.

CONSIDERATO che l'allora **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro**, con nota prot. n. 3376 del 28/09/2016, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

- < In riferimento all'intervento in oggetto, vista la nuova documentazione progettuale trasmessa dalla Società Tema Rete Italia con nota n. TE/P2016 0004340 del 19/07/2016 (acquisita al protocollo E con il n. 946 del 28/07/2016) elaborata a seguito di quanto emerso nel sopralluogo svoltosi nei giorni 07, 08/06/2016, questo Ufficio osserva quanto segue:</p>
 - Il tracciato in variante, proposto per il tratto aereo S. Teresa Tempio Pausania, affiancandosi in gran parte alle linee esistenti appare migliorativo poiché limita la compromissione di parti di territorio ancora totalmente integre e inaccessibili. Il tracciato successivo da Tempio Pausania





- a Buddusò propone nell'insieme una soluzione alternativa difficilmente valutabile a priori e per questo da approfondire per potere oggettivamente verificarne la compatibilità paesaggistica. Sulla carta, la nuova proposta in alcuni tratti risulterebbe addirittura più impattante poiché interessa aree SIC.
- L'alternativa n. 1 della SE di Tempio Pausania recepisce le criticità precedentemente evidenziate riducendo gli impatti sull'area SIC ma soprattutto sul sito archeologico Monti di Deu: la posizione proposta, inoltre, appare la migliore tra quelle ipotizzate, poiché il nuovo impianto, oltre a collocarsi poco distante da un'area già interessata da costruzioni ad uso artigianale produttivo, potrà essere schermato dalla vegetazione che nasce spontanea lungo questo tratto di strada e per questo risultare meno visibile.
 - Sul piano delle criticità connesse ai beni archeologici della loc. Monte di Deu in comune di Calangianus, entrambe le soluzioni proposte risolvono il problema principale, e cioè non coinvolgono più i vincoli diretti DM 13.2.1969 del Nuraghe Agnu e DM 27.8.63 della fonte nuragica Li Paladini. Tra le due appare preferibile, anche per gli aspetti archeologici oltre che paesaggistici come da istruttoria dell'arch. [omissis] (v.infra), la n. 1 "SE di Tempio Pausania" poiché almeno l'elettrodotto Tempio-Buddusò (linea in colore verde negli elaborati trasmessi) non si interpone tra i siti archeologici del Monte di Deu e la correlata tomba di giganti di Pascaredda.
- Infine, relativamente alla SE di Buddusò, le ipotesi alternative proposte non sembrano così migliorative rispetto a quella allegata all'istanza di V.I.A.: se l'ipotesi n. 3 a parere della Scrivente è la più problematica, l'ipotesi n. 2 è sostanzialmente identica a quella originaria senza mostrare una maggiore razionalizzazione; la n. 1, invece, necessita di un approfondimento progettuale ulteriore per valutare se la posizione a ridosso della stazione esistente consenta, e in quale misura, di contenere l'impatto sugli esemplari di querce e sull'ambiente naturale più in generale.

Tali valutazioni hanno per il momento carattere indicativo, visto il livello di progettazione della documentazione presentata, e pertanto, si rimane in attesa di uno studio più completo e dettagliato >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 13500 del 04/10/2016, ha comunicato quanto segue:

Per quanto sopra e rimanendo comunque in attesa di conoscere i rispettivi pareri in merito della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Regione Autonoma della Sardegna - SVA, si chiede alla Società TERNA S.p.A. di voler verificare quanto espresso dalla competente Soprintendenza ABAP relativamente alle soluzioni alternative proposte con la suddetta documentazione integrativa, provvedendo di conseguenza ed una volta acquisiti gli ulteriori pareri sopra richiamati a produrre a questo Ministero le proprie eventuali controdeduzioni e i conseguenti aggiornamenti del SIA e progettuali al fine di consentire alla scrivente di esprimere il proprio definitivo parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni dell'On. Ministro.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2070 del 24/01/2017, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 13500 del 04/10/2016, si deve evidenziare a codeste Amministrazioni e alla Società TERNA S.p.A. che alla data della presente non si è ricevuto alcun riscontro in merito a quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP di Sassari con la nota prot. n. 3376 del 28/09/2016 sulla documentazione integrativa del Luglio 2016.

Per quanto sopra e al fine di poter procedere nell'istruttoria del progetto di cui trattasi, si chiedono informazioni in merito alle risultanze delle eventuali verifiche già condotte in merito da codeste





Amministrazioni e codesta Società TERNA S.p.A.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro >.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.9872 del 27/04/2017, su richiesta della Società TERNA Rete Italia S.p.A., formalizzata con nota prot. n. TRISPA/P2017-0002072 del 27/03/2017, ha concesso una sospensione del procedimento di 8 mesi per la consegna della documentazione di approfondimento delle soluzioni alternative prospettate con la suddetta documentazione del proponente del 19/07/2016.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 13693 del 09/05/2017, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 2070 del 24/01/2017, per la quale non è pervenuto riscontro, si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP e a codesto Servizio II di questa Direzione generale che la Società TERNA S.p.A. con nota prot. n. TRISPA/P2017-0002072-27/03/2017 (indirizzata al solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ha chiesto una sospensione del procedimento per un periodo di otto mesi, che è stato quindi concesso dall'Autorità competente con nota prot. n. DVA.RU.U.9872 del 27/04/2017 a far data dall'acquisizione della predetta richiesta (28/03/2017).</p>

Nel merito dell'istanza di sospensione del procedimento, considerato che questo Ministero è partecipe della relativa istruttoria, nonché Amministrazione concertante in sede di dichiarazione della compatibilità ambientale, si chiede alla Società TERNA S.p.A. di voler considerate l'opportunità che anche questa Direzione generale ABAP sia portata a conoscenza di tale tipo di richieste, in quanto le stesse possono comunque incidere direttamente sulle istruttorie di competenza di questo Dicastero.

Con l'occasione, si deve evidenziare alla Società TERNA S.p.A. che, a seguito della pubblicazione il 27/02/2017 del DM-MiBACT n. 15 del 12/01/2017, la competente Soprintendenza ABAP di Sassari ha assunto la seguente nuova denominazione:

- Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per province di Sassari e Nuoro.

Relativamente all'indirizzo di e-mail PEC della suddetta Soprintendenza, vista la Circolare n. 88 del 21/04/2017 della Direzione generale Organizzazione di questo Ministero, si deve evidenziare a codesta stessa Società la necessità di assumere presso lo stesso Ufficio periferico ogni aggiornata informazione in merito alla sua confermata attuale configurazione prima dell'inoltro di qualsivoglia nuova comunicazione allo stesso indirizzata >.

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. n. TRISPA/P2017/0007336 del 28/11/2017, ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria relativa agli approfondimenti ambientali svolti sulle soluzioni alternative sopra descritte, sulla base delle richieste di chiarimenti formulate per le vie brevi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla Direzione generale ABAP e dagli altri Enti coinvolti

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. n. TRISPA/P2018/0000679 del 20/02/2018, ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa anche alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari - Zona Omogena Olbia Tempio e ai Comuni interessati.

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. n. TRISPA/P2018/0000759 del 26/02/2018, ha trasmesso nuovamente la suddetta documentazione integrativa anche alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari Zona - Omogena Olbia Tempio e ai Comuni interessati.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4082 dell'08/02/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 13693 del 09/05/2017, si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP e a codesto Servizio II di questa Direzione generale che la Società TERNA Rete Italia S.p.A. con nota prot. n. TRISPA/P2017-0007336-28/11/2017 (allegata) ha presentato una documentazione integrativa volontaria, che è stata quindi resa pubblica dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul proprio sito web al





seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa-Tempio" e "Tempio-Buddusò", nuove stazioni elettriche 150 kV di "Tempio" e "Buddusò" e relativi raccordi linee" => Integrazioni => Documentazione integrativa volontaria.


Nel merito di quanto trasmesso da codesta Società TERNA Rete Italia S.p.A. si deve evidenziare come, dalle verifiche svolte dalla scrivente, gli elaborati trasmessi appaiano in molti casi non rappresentare con la dovuta esaustività il corretto regime di tutela di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 (in particolar modo per quanto riguarda la rappresentazione dei corsi d'acqua oggetto di tutela paesaggistica quali beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale – Norme di Attuazione, art. 17, co. 3, lett. h; ma anche per alcune aree ad uso civico prossime agli elettrodotti in esame - cfr. per esempio le tutele paesaggistiche gravanti in corrispondenza della nuova stazione elettrica di Buddusò, ove non risulterebbero rappresentate altre due limitrofe aree soggette ad usi civici, oltre ad un corso d'acqua).

Inoltre, è risultato necessario effettuare sulla documentazione trasmessa, con il contributo della competente Soprintendenza ABAP – Area funzionale Patrimonio archeologico, una ulteriore verifica in merito all'effettiva localizzazione di un bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale – PPR quale nuraghe già erroneamente localizzato dal Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari – ver. 2017, allegato allo stesso PPR.

In particolare si tratta del nuraghe identificato nel suddetto Repertorio con il n. 3419, nel Comune di Calangianus, in prossimità delle relative aree di interesse archeologico e della nuova localizzazione proposta per la stazione elettrica da 150 kV di Tempio e Buddusò (cfr. elaborato DGHX08011BIAM2448_06_05 – "Alternativa di progetto 1").

Da quanto risultato dalla verifica condotta dalla competente Soprintendenza ABAP, il nuraghe in questione risulta in verità localizzato già all'interno della relativa limitrofa area vincolata con decreto ministeriale per il suo interesse culturale.

Conseguentemente a quanto sopra emerso dalle verifiche condotte e valutata l'esigenza che con la realizzazione del nuovo progetto di cui si tratti non possa generarsi un ulteriore impatto negativo sulle due limitrofe aree vincolate per il loro interesse culturale archeologico, si ritiene di dover proporre – in accordo con la competente Soprintendenza – l'ulteriore verifica di provvedere, in corrispondenza della nuova proposta di localizzazione della stazione elettrica da 150 kV in agro di Calangianus, anche la dismissione delle linee elettriche esistenti e ricadenti all'interno delle suddette aree vincolate, con il contemporaneo allontanamento di quelle in progettazione, nel senso che si ritiene di poter sinteticamente illustrare nella seguente figura tratta dall'elaborato con codice DGHX08011BIAM2448_06_05 - Alternativa di progetto 1 (la nuova proposta è indicata con le linee BLU; evidenziando nuovamente come il "Nuraghe" indicato in effetti non è presente nella posizione indicata dal PPR):









Ulteriore aspetto che si ritiene di dover segnalare a seguito, questa volta, dell'istruttoria in corso per un altro progetto sottoposto a VIA di competenza statale (cfr. ID_VIP 3798: "Parco Eolico Gomoretta") è relativo all'avvenuta consapevolezza che la nuova stazione elettrica 150 kV di Buddusò (illustrata nell'elaborato TERNA con codice DGHX08011BIAM2448_06_12 – Alternativa di progetto 2) in effetti è già oggetto da parte della stessa Società TERNA S.p.A. di ulteriori approvati sviluppi progettuali (cfr. nota TERNA S.p.A. del 07/02/2017, cod. pratica 201600211 ed elaborato pubblicato sul sito web del MATTM con codice: EP_CIV_D002_1_3) tuttavia non illustrati nell'elaborato sopra richiamato della presente documentazione integrativa volontaria e, quindi, non valutabili quali probabili cumulativi impatti significativi e negativi:

1. "Parco Eolico Gomoretta" – elaborato codice: EP_CIV_D002_1_3 (con indicata l'ulteriore approvata proposta di "Stazione elettrica di trasformazione Siemens Gamesa" e ulteriori aree oggetto di tutela paesaggistica per uso civico – righettato arancione – o per la presenza di corsi d'acqua – righettato blu - rispetto a quelle rappresentate nell'elaborato TERNA di seguito allegato

al punto <u>2):</u>



2. "Stazione elettrica 150 kV di Buddusò" – elaborato codice DGHX08011BIAM2448_06_12, "Carta dei vincoli paesaggistici" per l'Alternativa di progetto 2 (ove risulta mancare l'esaustiva rappresentazione delle aree tutelate paesaggisticamente per uso civico – d'altronde ulteriormente interessate dalla nuova soluzione progettuale TERNA con il raccordo elettrico (linea GIALLA) posto a sud della nuova stazione (linea VIOLA) per la riconnessione delle due linee elettriche esistenti (linee NERE):







Ancora, si deve evidenziare come dalla consultazione delle "Carte dei vincoli paesaggistici" risultino ancora molti tratti degli elettrodotti in progetto interessare aree soggette a tutela paesaggistica per uso civico, che non può considerarsi quale intervento compatibile con la relativa normativa di tutela, anche alla luce di quanto sancito dalla disposizione aggiunta dall'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al DPR 8 giugno 2001, n. 327, art. 4, comma 1-bis: "I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblico utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico".

Per quanto sopra esposto, si ritiene che anche la documentazione integrativa volontaria trasmessa da codesta Società non risulti ancora adeguata a poter valutare gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto di cui trattasi.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito >.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. CTVA.RU.U.705 del 19/02/2018, ha convocato una riunione per il 01/03/2018, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.5999 del 13/03/2018, ha comunicato la pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico ai fini della presentazione delle relative eventuali osservazioni.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 6247 del 15/03/2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del suddetto nuovo avviso al pubblico agli Enti territoriali interessati.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 8114 del 21/03/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla comunicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA.RU.U.5999 del 13/03/2018 ed alle risultanze della riunione del 01/03/2018 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, questa Direzione generale ABAP relativamente alla ulteriore documentazione integrativa volontaria del novembre 2017, oggi oggetto di avviso al pubblico, non può che ribadire quanto in merito evidenziato e ritenuto con la propria nota prot. n. 4082 dell'08/02/2018, che si allega per facilità di lettura.</p>

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito >.

CONSIDERATO che la **Società TERNA S.p.A.**, con nota prot. n. TE/P2018/0002644 del 06/04/2018, nel riscontrare la nota della Direzione generale ABAP dell'08/02/2018 sopra citata, ha comunicato quanto segue:

- < Con riferimento alla nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo di cui all'oggetto, confermata con nota prot. 8114 del 04.03.2018 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "del 21/03/2018"], si rappresenta quanto segue:</p>
 - In merito alla non esaustiva rappresentazione dei corsi d'acqua oggetto di tutela paesaggistica, la scrivente provvederà a verificare la corretta rappresentazione dei corsi d'acqua ed eventualmente ad integrare la documentazione presentata.
 - Con riferimento alla non esaustiva rappresentazione delle aree soggette ad usi civici, Terna ha verificato la completezza dei suoi dati riportati nella documentazione presentata rispetto all'elenco delle aree gravate da uso civico individuate nell' "Inventario terre civiche" della Regione Sardegna Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale.

In merito poi alle aree soggette ad uso civico, riportate nell'elaborato cartografico del progetto del Parco Eolico Gomoretta nei pressi dell'alternativa 2 della stazione elettrica 150 kV di Buddusò, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti da Terna nonché a riscontri con gli Enti competenti, è emerso che tali aree non risultano essere gravate da uso civico.

Terna ha quindi contattato, chiedendo chiarimenti sulle fonti del dato relativo agli usi civici, la Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., titolare del progetto del Parco Eolico Gomoretta, che ha confermato che i dati riportati nella tavola del progetto del Parco





Eolico Gomoretta risultano essere stati reperiti nell'inventano terre civiche" della Regione Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale e che probabilmente si è trattato di un mero errore materiare di digitalizzazione del dato. Ad ulteriore approfondimento è stata contattata anche ARGEA che ha confermato che quanto riportato nell' "Inventanio terre civiche" risulta essere un elenco esaustivo delle aree gravate da uso civico nonché il Comune di Buddusò (nota TRISPA-P20180001110 del 28/03/2018) ad ulteriore verifica delle suddette aree ed al momento si è in attesa di riscontro.

Relativamente alla compatibilità dell'intervento con la normativa di tutela degli usi civici sarà cura di Terna procedere alla redazione della documentazione necessaria per una valutazione paesaggistica, mentre gli aspetti urbanistici e di applicazione del DPR 327/01, saranno affrontati in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 74 della legge 221/15.

- Nuraghe repertorio n. 3419: nel ringraziare per la segnalazione dell'erronea localizzazione del nuraghe nel Comune di Calangianus (rispetto a quanto riportato dal PPR della Regione Sardegna), sarà cura di Terna tenerne conto per eventuali ulteriori analisi e approfondimenti.
- Demolizione linee esistenti ed allontanamento di quelle presentate con l'alternativa 1 della SE di Tempio dalle aree vincolate: la proposta, in quanto tale, risulta non perseguibile a causa della presenza di edificato sparso al di sotto dei tracciati ipotizzati da codesto spettabile Ministero. Premesso ciò, Terna si impegna ad individuare, e conseguentemente a valutare, un'ulteriore ipotesi che permetta di demolire le linee esistenti per i tratti ricadenti nelle aree vincolate archeologicamente nel Comune di Calangianus come richiesto da codesto Ministero.
- Impatti cumulativi: A seguito della segnalazione della presenza del progetto della cabina utente del Parco eolico Gomoretta in adiacenza alla stazione elettrica 150 kV di Buddusò, Terna sta provvedendo a recuperare i dati progettuali disponibili per procedere con la valutazione degli impatti cumulati.

Cordiali saluti >.

CONSIDERATO che la **Società TERNA S.p.A.**, con nota prot. n. TE/P2018/0003229 del 04/05/2018, facendo seguito alle risultanze del tavolo tecnico convocato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la Regione Autonoma della Sardegna e l'ISPRA, ha chiesto una sospensione del procedimento fino al 31/10/2018 per produrre le conseguenti integrazioni documentali, concessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.12290 del 28/05/2018.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 8474 del 16/04/2018, ha trasmesso le proprie preliminari considerazioni sulla documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Società TERNA S.p.A. con la nota del 20/02/2018 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 10972 del 16/05/2018, ha trasmesso i pareri resi dagli Uffici regionali coinvolti quali fino ad allora acquisiti.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 14096 del 22/06/2018, ha trasmesso il parere resole dalla ATS-Sardegna-Azienda Tutela Salute-ASSL Olbia, con nota prot. n. 138109 del 23/04/2018.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 17974 del 23/08/2018, ha trasmesso il parere resole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Tempio Pausania con nota prot. n. 43629 del 06/07/2018, ove si rende conto delle aree soggette a vincolo *ex lege* ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004, interferite dal progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. n. TERNA/P20180026115 del 26/10/2018, ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria resasi necessaria per corrispondere alle richieste del Tavolo Tecnico convocato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la Regione Autonoma della Sardegna e l'ISPRA.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

DVA.RU.U.26652 del 26/11/2018, ha comunicato la pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico ai fini della presentazione delle relative eventuali osservazioni.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 31013 del 28/11/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 8114 del 21/03/2018, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Società TERNA Rete Italia S.p.A. ha trasmesso con nota prot. n. 26115 del 26/10/2018 (pervenuta il 30/10/2018 ed inoltrata anche a codesto Ufficio periferico del MiBAC) la documentazione integrativa ritenuta necessaria a soddisfare le richieste emerse nel corso del procedimento di VIA in essere, come in ultimo riassunte nel verbale della riunione del 12/04/2018 svoltasi presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (allegato alla documentazione prodotta dalla Società TERNA Rete Italia S.p.A. – cfr. CD 2/2) e comprendente le osservazioni della scrivente di cui alla nota prot. n. 4082 dell'08/02/2018 (ribadite con la predetta nota del 21/03/2018) e della Regione Autonoma della Sardegna (quindi formalizzate con relativa nota prot. n. 8474 del 16/04/2018).</p>

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.26652 del 26/11/2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico sul proprio sito web

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che la suddetta documentazione integrativa potrà essere anche consultata per il tramite della piattaforma web dedicata del MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa-Tempio" e "Tempio-Buddusò", nuove stazioni elettriche 150 kV di "Tempio" e "Buddusò" e relativi raccordi linee" => "Ripubblicazione" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa compente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale dell'ex Direzione generale BeAP all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Nel merito della documentazione integrativa trasmessa si deve chiedere a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di voler condurre una particolare verifica in merito ai seguenti elementi di interesse per la tutela del patrimonio culturale ed il paesaggio:

- Relazione paesaggistica elaborato Sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali Foglio 1/11: verifica della fattibilità dell'interramento dell'elettrodotto tra i sostegni 1 e 2 (Comune di Santa Teresa Gallura) al fine di evitare qualsiasi interferenza aerea con il vincolo paesaggistico individuato e tipizzato dal PPR con la "Fascia costiera";
- Relazione paesaggistica elaborato Sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali Foglio 3/11: verifica della compatibilità del progetto (tra i sostegni nn. 42-44; Comune di Luogosanto)





- con l'evidenziata area di "Vincolo archeologico areale" DM 11/08/1970 (cfr. Relazione archeologica, Scheda n. 86);
- Relazione paesaggistica elaborato Sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali Foglio 5/11: verifica della compatibilità del progetto (tra i sostegni nn. 000A-05A e 1-6 del nuovo collegamento tra la SE Tempio e la SE Buddusò; Comune di Calangianus) con le ivi ricadenti aree di tutela archeologica e paesaggistica in corrispondenza della nuova localizzazione della Stazione Elettrica Tempio DDMM 27/08/1963, 13/02/1969, 30/01/1968 (cfr. Relazione archeologica, Schede n. 184, 185, 186, 187, 188 e 189) (cfr. Relazione paesaggistica, schede Punti visuali, nn. PV.11c, PV.11d, PV.12 e PV.13);
- Relazione paesaggistica elaborato Sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali Foglio 5/11: verifica della compatibilità del progetto (tra i sostegni nn. 10-11; Comune di Calangianus) con il limitrofo sito archeologico (cfr. Relazione archeologica, Schede n. 190) (cfr. Relazione paesaggistica, scheda Punti visuali, n. PV.16);
- Relazione paesaggistica elaborato Sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali Fogli 9/11, 10/11 e 11/11: verifica della compatibilità del progetto (tra i sostegni nn. 95-97, 100-102, 107-108, 117-119 e 58E-999E; Comune di Buddusò) con le ivi attraversate zone gravate dal vincolo paesaggistico di uso civico (art. 142, co. 1, lett. h) alla luce di quanto disposto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, art. 3, co. 6 e dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, art. 4, comma 1-bis (come introdotto dall'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221): "I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblico utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico" (cfr. anche Relazione paesaggistica, scheda Punti visuali, nn. PV.30a; PV.30b e PV.30c16).

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3019 del 31/01/2019, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP il relativo parere endoprocedimentale come richiesto da questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31013 del 28/11/2018 (allegata alla presente per facilità di lettura).</p>

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.





CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 6486 del 20/03/2019, ha trasmesso i pareri resi dagli Uffici regionali coinvolti quali fino ad allora acquisiti.

CONSIDERATO che tra i pareri allegati alla nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente del 20/03/2019 sopra citata vi è il parere reso dal **Servizio tutela paesaggio e vigilanza province di Sassari e Olbia-Tempio**, con nota prot. n. 925 del 08/01/2019, che di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento alla nota n. 26652/D.V.A. del 26.11.2018 del MATTM relativa al procedimento in oggetto - trasmessa dalla DG dell'Ambiente con nota n. 26593 del 12.12.2018 (ns. prot. n. 47430 del 13.12.2018) - con la quale si comunica l'avvenuta trasmissione da parte del proponente di documentazione integrativa volontaria nel procedimento di VIA, lo scrivente Servizio con la presente esprime le proprie valutazioni sull'intervento nell'ambito della propria competenza sotto il profilo paesaggistico, alfine di consentire a codesta Direzione Generale di esprimere il parere richiesto.</p>

Il progetto prevede:

- La realizzazione di un elettrodotto in corrente alternata a 150 kV in parte aereo in semplice terna e parte in cavo per circa 85 Km (di cui 80 Km in aereo e 5 Km in cavo) e circa 7 Km di raccordi (di cui 3,3 Km in aereo e 3,7 Km in cavo);
- Una nuova stazione elettrica 150 kV di smistamento denominata S/E Tempio (nel Comune di Calangianus), nelle vicinanze della esistente CP di Tempio;
- Una nuova stazione elettrica 150 kV di smistamento, denominata S/E Buddusò, nelle vicinanze della esistente CP Buddusò.

Preliminarmente si richiama il proprio parere trasmesso con nota n. 17133 del 03.05.2018 relativo alle alternative di progetto elaborate in sede di VIA da TERNA RETE ITALIA spa e con il quale erano state individuate le soluzioni meno impattanti sul paesaggio e, in particolare, sulle aree boschive o soggette a tutela ambientale (SIC, ZPS). A tale parere si rimanda per quanto concerne l'inquadramento del progetto a livello territoriale, l'individuazione dei vincoli ambientali e paesaggistici che caratterizzano le aree interessate dall'elettrodotto e la valutazione degli impatti delle opere.

Rispetto al progetto già esaminato l'attuale proposta individua i tracciati definitivi rispetto alle alternative sviluppate nella fase precedente e modifica il tracciato della parte finale della linea elettrica in prossimità dell'arrivo alla SE di Buddusò.

Nel dettaglio:

Tratto Santa Teresa Gallura - Tempio Pausania

Delle due alternative di progetto rispetto alla soluzione in iter, viene scelta la soluzione 1 già indicata da questo Servizio come preferibile sulla considerazione che il tracciato attraversa territori caratterizzati da minore complessità orografica e scarsa presenza di aree boschive e segue per un buon tratto la linea elettrica esistente.

Tratto Tempio Pausania - Buddusò

Delle due alternative di progetto rispetto alla soluzione in iter viene scelta la soluzione 2, anch'essa indicata da questo Servizio come preferibile sulla considerazione che il tracciato interessa in misura minore aree boschive.

La modifica al tracciato apportata con il presente progetto (parte finale della linea elettrica in prossimità dell'arrivo alla SE di Buddusò) risulta migliorativa rispetto alla soluzione precedente in quanto la linea percorre aree più pianeggianti e meno ricche di rilievi, generando di conseguenza un minor impatto sulle visuali panoramiche e un minore impatto sulle aree boschive.

Tale scelta risulta inoltre maggiormente coerente con la disciplina del PPR che, pur consentendo di realizzare anche nelle aree naturali e seminaturali gli "interventi pubblici del sistema delle infrastrutture di cui all'art. 102 ricompresi nei piani di settore, non altrimenti localizzabili" (art. 21, c.4 delle NTA), di norma vieta gli stessi nelle aree boschive (art. 26, c.2, lett. c) delle NTA).

Tutto ciò considerato questo Servizio comunica che la soluzione da ultimo proposta per l'elettrodotto nella parte ricadente in Comune di Buddusò, pur generando un impatto non trascurabile sotto il profilo





paesaggistico per l'ineliminabile visibilità dei tralicci, appare preferibile rispetto alla soluzione precedente in quanto il tracciato nella parte più prossima alla stazione predilige aree pianeggianti e meno ricche di rilievi e di aree boschive.

Tanto si rappresenta alfine di consentire a codesta Direzione Generale di effettuare le valutazioni di competenza richieste dalla DG dell'Ambiente, la quale dovrà trasmettere al Ministero le osservazioni della Regione Sardegna relativamente al procedimento in oggetto >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 7705 del 05/04/2019, ha trasmesso il parere resole dall'ARDIS – Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, con nota prot. n. 2552 del 20/03/2019.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 19956 del 18/07/2019, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP il relativo parere endoprocedimentale come chiesto da questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31013 del 28/11/2018 (allegata alla presente per facilità di lettura) e, quindi, richiesto con nota prot. n. 3019 del 31/01/2019, ma anche oggetto di interlocuzioni il 27 maggio u.s., per le vie brevi, del Responsabile del Procedimento di questo Servizio V con codesta Soprintendenza ABAP.</p>

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. n. TERNA/P201900516000 del 18/07/2019 (oggetto di precisazione, ai fini dell'acquisizione on-line dei relativi atti, con nota prot. n. TERNA/P20190054018 del 29/07/2019), ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria resasi necessaria per corrispondere alle nuove richieste di chiarimenti ricevute a riguardo della documentazione integrativa volontaria trasmessa con propria nota del 26/10/2018 sopra citata.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24321 del 06/09/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note n. 31013 del 28/11/2018 (di richiesta parere endoprocedimentale sulla documentazione integrativa dell'OTTOBRE 2018), n. 3019 del 31/01/2019 e n. 19956 del 18/07/2019 (di sollecito all'inoltro del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio periferico del MiBAC), come anche delle interlocuzioni avvenute per le vie brevi con il Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, il 27/05/2019, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Società TERNA Rete Italia S.p.A. ha ulteriormente trasmesso, con nota prot. n. 51600 del 18/07/2019 (pervenuta il 22/07/2019 e assegnata al Servizio V il 02/08/2019) documentazione integrativa volontaria ritenuta necessaria a soddisfare la richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che la documentazione dell'ottobre 2018 e del luglio 2019 è consultabile per il tramite della piattaforma web dedicata del MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) — Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa-Tempio" e "Tempio-Buddusò", nuove stazioni elettriche 150 kV di "Tempio" e "Buddusò" e relativi raccordi linee" => "II Ripubblicazione" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa" e "Documentazione integrativa volontaria".

Alla Società TERNA Rete Italia S.p.A., in riferimento alla relativa nota prot. n. 54018 del 29/07/2019, si rappresenta che, per motivi di sicurezza dei propri sistemi informatici, non è possibile





accedere al link indicato per scaricare la documentazione già trasmessa con nota prot. n. 51600 del 18/07/2019, quindi consultata da questa Direzione generale ABAP per il tramite del sito web dell'Autorità competente.

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa compente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi così come richiesto dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31013 del 28/11/2018 (relativa alle integrazioni dell'OTTOBRE 2018), comprensivo quindi anche della valutazione della documentazione integrativa volontaria del LUGLIO 2019.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 25302 del 04/12/2019 (trasmessa, per le vie brevi, alla competente Soprintendenza ABAP dal Responsabile del procedimento della Direzione generale ABAP il 06/12/2019), ha espresso il proprio parere sul progetto di cui trattasi, condividendo la bozza di parere sulla compatibilità ambientale dell'intervento trasmessole dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (bozza di parere non conosciuta dalla Direzione generale ABAP), tuttavia rappresentando la necessità di ulteriori precisazioni del relativo contenuto.

CONSIDERATO che alla nota prot. n. 25302 del 04/12/2019 della Regione Autonoma della Sardegna è allegato il parere reso dal **Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale della Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 36059 del 30/09/2019, con il quale parere si ritiene l'intervento proposto comunque conforme al PPR.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 13435 del 10/12/2019, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sulla documentazione integrativa volontaria dell'ottobre 2018 e del luglio 2019:





< In riferimento alla nota in oggetto, facendo seguito ai pareri precedentemente espressi da questo Ufficio relativamente allo stesso procedimento (note della Soprintendenza Archeologia della Sardegna prott. 2546 del 21.5.2015 e 8445 del 26.8.2015; nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari Olbia-Tempio e Nuoro prot. 10738 del 5.10.2015; nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. 3376 del 28.9.2016), visto il parere della Regione Autonoma della Sardegna trasmesso da Codesta Direzione Generale per le vie brevi, si conferma in via preliminare il quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal presente progetto, come già riportato nei suddetti parere endoprocedimentali, e si comunicano le valutazioni di competenza in merito alle integrazioni documentali datate ottobre 2018 e luglio 2019.</p>

Documentazione integrativa ottobre 2018

A) Area funzionale Patrimonio archeologico:

In merito agli elementi per i quali codesto Servizio V, con nota prot. 31013-P del 28.11.2018 (nostro prot. 14923 del 3.12.2018), richiede particolare verifica, si evidenzia quanto segue:

• Foglio 3/11 compatibilità del progetto tra i sostegni n° 43 – 44, Comune di Luogosanto Eseguita l'istruttoria con attento esame della documentazione si segnala quanto segue.

Si segnala che il sostegno n°43 ricade, per pochi metri, all'interno dell'area di vincolo archeologico di cui al D.M. 11/08/1970 (vedi Relazione Archeologica scheda n° 86). La proposta progettuale può essere accolta solo nel caso in cui il sostegno n°43 sia posizionato all'esterno dell'area di vincolo, distante quanto più tecnicamente possibile dal limite del vincolo medesimo.

• Foglio 5/11 compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 000A-05A e 1-6, Comune di Calangianus Eseguita l'istruttoria con attento esame della documentazione si segnala quanto segue.

Nessun sostegno interessa aree di presenze archeologiche o di vincolo. Per quanto riguarda i sostegni da 1 a 6, la loro percezione visiva dal sito archeologico della Tomba di Giganti Pascaredda (vincolo D.M. 30/01/1968, vedi Relazione Archeologica scheda n° 189) è fortemente mitigata o quasi nulla e incide, per la stessa percezione visiva, solo nella parte estremamente periferica del vincolo la quale risulta molto distante dal suddetto bene culturale.

Per quanto riguarda i siti della Relazione Archeologica schede nn. 184-188, l'incidenza è nulla in quanto il progetto prevede, positivamente, la demolizione dei tralicci esistenti. Parere favorevole.

• Foglio 5/11 compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 10-11, Comune di Calangianus Eseguita l'istruttoria con attento esame della documentazione si segnala quanto segue.

Il sito della Relazione Archeologica schede n°190 consiste in un tafone (cavità naturale in roccia granitica) che per la sola presenza di un muro di chiusura artificiale non è qualificabile di per sé Bene Archeologico. Inoltre i tralicci nn. 10-11 sono posizionati ad una distanza compatibile con il tafone quand'anche dovesse rivelarsi a un'indagine archeologica come utilizzato in antico. Parere favorevole. B) Area funzionale Patrimonio architettonico – Area funzionale Paesaggio:

Il progetto, con le nuove varianti introdotte, si giudica nel complesso positivamente, in quanto la documentazione appare al momento esaustiva e sono state superate alcune criticità evidenziate nei precedenti pareri.

Si rileva, quale criticità residua rispetto a quanto già evidenziato, che permangono alcuni tratti in cui il nuovo elettrodotto si affianca ad una linea esistente che non viene demolita (cfr. nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari Olbia-Tempio e Nuoro prot. 10738 del 5.10.2015 e Relazione paesaggistica – Schede di valutazione paesistica e fotoelaborazioni – fotoinserimento pv 01) per i quali sarebbe necessario chiarire fin dalla presente fase di VIA, compatibilmente con le necessità tecniche, se vi sia la possibilità di prevedere la dismissione delle linee esistenti o l'utilizzo dello stesso tracciato.

Inoltre, si evidenzia come la stazione di Buddusò insista su un'area in cui sono presenti alcuni esemplari di querce di particolare interesse per la cui conservazione si raccomanda estrema attenzione (cfr. nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro prot. 3376 del 28.9.2016).

In merito agli elementi per i quali codesto Servizio V, con nota prot. 31013-P del 28.11.2018 (nostro





prot. 14923 del 3.12.2018), richiede particolare verifica, si evidenzia quanto segue:

- Foglio 1/11 compatibilità del progetto tra i sostegni 1-2, Comune di Santa Teresa di Gallura L'interramento dell'elettrodotto è valutato positivamente sotto il profilo paesaggistico in quanto riduce al minimo l'impatto visivo sull'ambito tutelato.
- Foglio 5/11 compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 000A-05A e 1-6, Comune di Calangianus L'intervento è compatibile con le aree tutelate, non causando una modifica rilevante dello stato dei luoghi.
 - Fogli 9, 10 e 11/11 compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 95-97, 100-102, 107-108, 117-119 e 58E-999E, Comune di Buddusò

In merito alla compatibilità con le aree ad uso civico, si valutano favorevolmente le porzioni di elettrodotto comprese tra i sostegni 107-108 e 58E-999E, in quanto l'intervento non impedisce la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali, e la relativa incidenza non appare alterarne la godibilità e valorizzazione.

Relativamente ai rimanenti tratti (95-97, 100-102 e 117-119) la presenza di tre sostegni che insistono direttamente sull'area di vincolo (nn. 96, 101 e 118) potrebbe, seppure in maniera residuale, compromettere l'assetto paesaggistico dei luoghi impedendo il loro pieno utilizzo rurale. Per limitare l'impatto negativo, appare facilmente realizzabile uno spostamento del sostegno n. 96 al di fuori dell'area di vincolo, in quanto ubicato a pochi metri dal confine. Sarebbe inoltre auspicabile, compatibilmente con le necessità tecniche, lo studio di una diversa collocazione dei sostegni n. 101 e 118, al di fuori delle zone ad uso civico interessate. Documentazione integrativa luglio 2019

Esaminata la documentazione integrativa, per quanto di competenza, non si rilevano criticità ulteriori rispetto a quanto relazionato.

Parere endoprocedimentale

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto e facendo seguito anche ai pareri precedentemente espressi da questo Ufficio relativamente allo stesso procedimento, esprime un preliminare parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate, la cui fattibilità e conseguenti impatti significati e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio, tuttavia, devono essere verificati, con adeguati elaborati progettuali, fin dalla presente fase di VIA, ai fini della dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi:

- Per tutti i tratti in cui le linee in progetto si accostano a linee esistenti, il richiedente dovrà provvedere contestualmente all'entrata in esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi alla loro preliminare individuazione e, quindi, alla relativa demolizione di queste ultime, se non utilizzate, al fine di evitare l'impatto paesaggistico cumulativo, provvedendo al conseguente e contestuale ripristino dello stato dei luoghi secondo le caratteristiche naturali dello stesso luogo;
- Il sostegno n. 43, sito nel Comune di Luogosanto (vedi Relazione Archeologica scheda n. 86), dovrà essere posizionato all'esterno dell'area di vincolo archeologico di cui al D.M. 11/08/1970 (di cui si allega copia), in luogo il più distante e quanto più tecnicamente possibile dal limite del vincolo medesimo;
- Il sostegno n. 96, sito nel Comune di Buddusò, dovrà essere posizionato all'esterno dell'area soggetta ad uso civico, tutelata per legge ai sensi dell'art.142, comma 1 lettera h);
- Dovrà essere valutata la possibilità di spostare i sostegni n. 101 e 118, siti nel Comune di Buddusò, al di fuori delle aree soggette ad uso civico, tutelate per legge ai sensi dell'art.142, comma 1 lettera h);
- Nella realizzazione della Stazione Elettrica di Buddusò, dovrà essere prestata la massima attenzione a preservare il più possibile gli esemplari di querce presenti nell'area allo stato attuale, provvedendo alla loro preliminare individuazione e conseguente verifica della effettiva compatibilità del progetto di cui trattasi rispetto alla conservazione in loco dei suddetti esemplari >.

CONSIDERATO che il **Servizio II**, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale **ABAP**, con nota prot. interno n. 37416 del 13/12/2019, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:





< Si fa seguito alla nota prot. 13435 del 10.12.2019 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con la quale è fornito il proprio parere endoprocedimentale in
merito alla documentazione integrativa dell'ottobre 2018 e alla documentazione integrativa volontaria luglio
2019 (entrambe rese disponibili sul sito web del MATTM-DVA).
</p>

Per quanto attiene alla tutela archeologica lo scrivente Servizio concorda con quanto espresso dalla Soprintendenza competente, facendo seguito anche ai pareri precedentemente espressi dalla allora Soprintendenza Archeologia della Sardegna (note prot. n. 2546 del 21.05.2015 e n. 8445 del 26.08.2015) e dalla stessa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro – Area funzionale Patrimonio Archeologico (prot. n. 3376 del 28.09.2016), evidenziando che:

1) Documentazione integrativa ottobre 2018:

- Foglio 3/11 compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 43 – 44, Comune di Luogosanto: la sopracitata Soprintendenza segnala che il sostegno n. 43 ricade per pochi metri nell'area di vincolo archeologico di cui al D.M. 11/08/1970 (vedi Relazione Archeologica, n. 86).

Si concorda pertanto con quanto stabilito dalla Soprintendenza, ovvero che la proposta progettuale possa essere accolta solo nel caso in cui il sostegno n. 43 sia posizionato all'esterno dell'area di vincolo, distante quanto più tecnicamente possibile dal limite del vincolo medesimo;

- Foglio 5/11 compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 000A-05 e 1-6, Comune di Calangianus: nessun sostegno interessa aree di presenze archeologiche o di vincolo. Per quanto riguarda i sostegni da nn. 1 a 6, la loro percezione visiva dal sito archeologico della Tomba di Giganti Pascaredda (vincolo D.M. 30/01/1968, vedi Relazione Archeologica, n. 189) è fortemente mitigata o quasi nulla e incide, per la stessa percezione visiva, solo nella parte estremamente periferica del vincolo, che risulta molto distante dal suddetto bene culturale. Per quanto riguarda i siti della Relazione Archeologica, nn. 184-188, inoltre, l'incidenza è nulla in quanto il progetto prevede, positivamente, la demolizione dei tralicci esistenti.

Si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza;

- Foglio 5/11 compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 10-11, Comune di Calangianus:

il sito della Relazione Archeologica, scheda n. 190 consiste in un tafone (cavità naturale in roccia granitica) che per la sola presenza di un muro di chiusura artificiale non è qualificabile di per sé bene archeologico. Inoltre i tralicci nn. 10-11 sono posizionati a una distanza compatibile con il tafone quand'anche dovesse rivelarsi a un'indagine archeologica come utilizzato in antico.

Si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza.

2) Documentazione integrativa luglio 2019:

si concorda con quanto espresso dalla Soprintendenza nel non rilevare ulteriori criticità.

Tutto ciò considerato, e facendo seguito anche ai pareri precedentemente espressi dalla Soprintendenza relativamente allo stesso procedimento, questo Servizio concorda con il preliminare parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, la cui fattibilità e conseguenti impatti significati e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio, tuttavia, devono essere verificati, con adeguati elaborati progettuali, fin dalla presente fase di VIA, ai fini della dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, con particolare richiamo a quanto sopra segnalato al punto 1), ovvero la necessità di posizionare il sostegno n. 43, sito nel Comune di Luogosanto (Relazione Archeologica, scheda n. 86), all'esterno dell'area di vincolo archeologico di cui al D.M. 11/08/1970, in luogo il più distante e quanto più tecnicamente possibile dal limite del vincolo medesimo >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 38484 del 20/12/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla trasmissione della documentazione integrativa dell'ottobre 2018 e della documentazione integrativa volontaria del luglio 2019, si rappresenta a codesta Società TERNA S.p.A. che la competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 13435 del 10/12/2019, ha evidenziato la necessità di valutare fin dalla presente fase di VIA alcuni approfondimenti progettuali delle soluzioni proposte, al fine di contemperare le imprescindibili esigenz[e] di tutela e di conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio.</p>

Il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP ha





condiviso, per gli aspetti di propria competenza, l'avviso della competente Soprintendenza, con nota prot. interno n. 37416 del 13/12/2019.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Società TERNA S.p.A. di voler condurre i necessari approfondimenti progettuali in merito, al fine di individuare le soluzioni atte a risolvere le residue criticità ancora riscontrate per l'emissione del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP, producendo i conseguenti necessari elaborati progettuali aggiornati (planimetrie, fotoinserimenti, ecc.), tra i quali si chiede di voler comunque comprendere – stante il complesso iter istruttorio svolto - un elaborato cartografico (su CTR) che rappresenti la sola definitiva soluzione di tracciato proposto alla dichiarazione di compatibilità ambientale.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. n. TERNA/P202000003887 del 20/01/2020, ha trasmesso le proposte di variante ritenute necessarie per soddisfare quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP con la nota del 20/12/2019 sopra citata.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4404 del 04/02/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 38484 del 20/12/2019 e, quindi, al riscontro pervenuta dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. n. TERNA/P20200003887-20/01/2020, si deve rappresentare che le soluzioni proposte al fine di contemperare le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio non sono condivisibili, in quanto non consentono di eliminare le interferenze del progetto nel Comune di Luogosanto (Linea 150 kV Santa Teresa – Tempio) con l'area di interesse archeologico di cui al DM 11/08/1970 (qualificata anche quale bene paesaggistico di cui alle zone di interesse archeologico definite dall'art. 142, co. 1, lett. m, del D.Lgs. 42/2004), come anche con quelle soggette a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. h), quali zone gravate da uso civico.</p>

Per quanto sopra, si chiede a codesta Società TERNA S.p.A. di voler condurre i necessari ed ulteriori approfondimenti progettuali in merito (sul modello di quelli che hanno condotto, per esempio, alla variante nel Comune di Berchidda, tra i sostegni 57 e 61, per la salvaguardia di un terreno ad uso vigneto), precisando che, nel caso dell'interferenza con l'area di interesse archeologico di cui al DM 11/08/1970, non risulta ugualmente ammissibile che la stessa area sia interessata da qualsivoglia fascia di salvaguardia prevista in conseguente della realizzazione dell'elettrodotto aereo in esame (per esempio: "Area potenzialmente impegnata", "Fascia Distanza di Prima Approssimazione - DPA" o "Fascia di rispetto"), che possa comportare, anche in forma parziale, la incondizionata gestione e valorizzazione dello stesso bene culturale.

Relativamente a quanto precisato in merito all'elaborato cartografico (su CTR), a riguardo della rappresentazione della "... sola definitiva soluzione di tracciato proposto alla dichiarazione di compatibilità ambientale", si precisa che la soluzione da raffigurarsi non deve essere quella che si determinerà a seguito dell'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate dalla eventuale dichiarazione di compatibilità ambientale, quanto quella che è posta alla base, dopo il lungo iter istruttorio svolto, dei pareri definitivi che devono essere espressi dalle Amministrazioni concertanti in sede di VIA, al fine di consentire un univoco riferimento alle relative soluzioni progettuali.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.**, per le vie brevi, a seguito di quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP con la nota del 04/02/2020 sopra citata, ha chiesto un incontro con il Servizio V della medesima Direzione generale al fine di avere chiarimenti sulle possibili soluzioni attuabili per dare il corretto riscontro a quanto richiesto.

CONSIDERATO che il suddetto incontro si è svolto il 14/02/2020, approfondendo le soluzioni alternative per il tracciato dell'elettrodotto in questione in corrispondenza delle aree soggette ad uso civico, come anche si è sentita, per le vie brevi, la competente Soprintendenza ABAP in merito alla effettiva localizzazione della "*Tomba di Giganti di Lu Montiggiu de lu Paladinu*", in località Chigoni del Comune di Luogosanto, oggetto di dichiarazione di interesse culturale archeologico particolarmente importante con DM 11/08/1970, ai sensi





della vigente Parte II del D.Lgs. 42/2004, concordando, quindi, con la Società TERNA Rete Italia S.p.A. di dover effettuare un ulteriore sopralluogo congiunto tra il suddetto Ufficio periferico del MiBACT e la medesima Società, al fine di verificare ancor più nel dettaglio la suddetta area vincolata.

CONSIDERATO che la **Società TERNA Rete Italia S.p.A.**, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P202000018227 del 16/03/2020, ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a soddisfare quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP con le note del 20/12/2019 e del 04/02/2020 sopra citate, comunicando in merito quanto segue:

• Sostegno 43 nel Comune di Luogosanto:


In data 24 febbraio 2020 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra il funzionario della tutela archeologica di Olbia della SABAP per le province di Nuoro e Sassari ed i tecnici di Terna, nell'area sottoposta a vincolo archeologico di cui al DM 11/08/1970 Tomba di Giganti di "Lu Montiggiu de lu Paladinu", nel comune di Luogosanto (SS), per verificare lo stato dei luoghi e la potenziale interferenza con la nuova linea in progetto "150 kV Santa Teresa - Tempio", in corrispondenza della campata 43-44.

Per un inquadramento dell'area, nella planimetria allegata, sono riportati in rosso la perimetrazione del vincolo oggetto del sopralluogo, in nero il tracciato dell'elettrodotto esistente 200kV cc SA.CO.I. (Sardegna-Corsica-Italia) ed in celeste il tracciato della linea in progetto ottimizzato con il riposizionamento del sostegno 43 fuori dall'area di vincolo.

Nel corso del sopralluogo congiunto, verificata l'area vincolata in tutta la sua estensione, sono state rilevate, nella porzione più sud-orientale dell'area, un numero esiguo di pietre di potenziale interesse archeologico, rappresentate con il cerchio celeste, probabilmente riconducibili alle cinque pietre della tomba di cui al DM 11/08/1970.

Tali evidenze sono localizzate in una zona dove è presente vegetazione arborea ed arbustiva ad una distanza dall'asse linea di progetto, pari a 174 m.

Di seguito si riporta anche un ortofoto dell'area con l'indicazione della localizzazione delle pietre di potenziale interesse archeologico.







Per quanto riguarda la restante porzione dell'area, la verifica effettuata ha dato esito negativo, dal momento che non sono emersi elementi di interesse archeologico.

In allegato si riportano le foto dello stato attuale dell'area sottoposta a vincolo archeologico.

- Sostegno 96 nel Comune di Buddusò: al fine di ridurre ulteriormente il sorvolo nell'area ad uso civico rispetto all'ottimizzazione già presentata a gennaio (vedi tracciato in rosso), è stata studiata un'ulteriore traslazione dell'asse-linea verso ovest (tracciato in viola) che, comporta un sorvolo di circa 35 m, contro i 62 m di sorvolo del tracciato rosso;
- Sostegno 101 nel Comune di Buddusò: è stata valutata la richiesta di allineare il sorvolo alla strada in prossimità del tracciato ma tale ottimizzazione non risulta tecnicamente percorribile, in quanto, in relazione all'esercizio e manutenzione dell'elettrodotto, si evita di avere un basso angolo di incrocio con le opere lineari attraversate. Inoltre, con l'allineamento dell'elettrodotto all'asse della strada, aumenterebbe il tratto di sorvolo sull'area vincolata; si passerebbe, infatti, da circa 280 metri a circa 420 metri. In alternativa, è' stata pertanto studiata un'ulteriore richiesta di ottimizzazione (tracciato in viola), che tuttavia, seppur tecnicamente fattibile, comporterebbe una variante di maggior ampiezza senza ridurre in maniera significativa il sorvolo sull'area ad uso civico, rispetto alla variante presentata a gennaio (in rosso);
- Sostegno 118 nel Comune di Buddusò: è stata studiata una variante (tracciato in viola) di minor ampiezza rispetto a quella presentata a gennaio (tracciato in rosso), che consente, sviluppandosi in parte lungo il perimetro est dell'area ad uso civico, una riduzione dell'interferenza con l'area a bosco limitrofa. Tale variante necessita di inserire due sostegni in più (119bis e 120 bis) rispetto al tracciato in iter ed un sostegno in più (119bis) rispetto all'ottimizzazione di gennaio.

Ad integrazione di quanto chiesto con nota DGABAP n. 38484 del 20/12/2019 e con successiva nota n. 44404 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "4404"] del 04/02/2020, si riporta in allegato la soluzione di progetto proposto nello studio di compatibilità ambientale.

Cordiali saluti >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 10777 del 20/03/2020, ha comunicato quanto segue:

In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alle note di questa Direzione generale ABAP prot. n. 38484 del 20/12/2019 e n. 4404 del 04/02/2020, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Società TERNA S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P202000018227 del 16/03/2020, anche a codesto Ufficio periferico del MiBACT la documentazione integrativa ritenuta necessaria a soddisfare quanto comunicato dalla scrivente con le suddette note.

Si deve evidenziare, inoltre, a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che la Società TERNA S.p.A., nella comunicazione PEC di trasmissione della predetta nota del 16/03/2020, ha indicato i seguenti link per acquisire i relativi elaborati grafici allegati:

[omissis]

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa compente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sulle ulteriori proposte progettuali illustrate con la nota del 16/03/2020 della società TERNA S.p.A., avendo, altresì, cura di verificare che il tracciato dell'elettrodotto in esame, riportato su CTR negli elaborati denominati "DEHX08010BIAM02719_02 da 1 11_Corografia di progetto", corrisponda a quello in ultimo valutato da codesto Ufficio periferico per il presente procedimento VIA.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla





Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere dovrà pervenire a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it) >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.25371 dell'8/04/2020, ha evidenziato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS che la Società TERNA Rete Italia S.p.A., con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P202000018227 del 16/03/2020, ha trasmesso "le verifiche ed ottimizzazioni progettuali" resisi necessarie al fine di corrispondere alle richieste della Direzione generale ABAP del 04/02/2020 sopra citata e delle risultanze dell'incontro del 14/02/2020, chiedendo quindi alla medesima Commissione di "far conoscere se, in ragione dell'entità della documentazione integrativa prodotta, sia necessario da parte del Proponente provvedere a dare avviso al pubblico dell'avvenuto deposito" della suddette verifiche e ottimizzazioni, per la qual cosa non è pervenuta alla Direzione generale ABAP ulteriore comunicazione in merito.

VISTO il parere n. 3303 del 17/04/2020 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reso pubblico sul sito web della medesima Autorità competente e oggetto di comunicazione alla Direzione generale ABAP da parte della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo dello stesso Ministero con nota prot. n. MATTM.RU.U.35610 del 18/05/2020.

CONSIDERATO che con il suddetto parere n. 3303 del 17/04/2020, la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** ha espresso "... parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "Nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa – Tempio" e "Tempio – Buddusò", nuove stazioni elettriche a 150 kV di "Tempio" e "Buddusò" e relativi raccordi linea", secondo la versione pubblicata in data 19.11.2018 (prot. TE/P20180026115 del 26.10.2018) che dovrà essere oggetto di progetto esecutivo che svilupperà [:]

- l'alternativa 1 dell'elettrodotto per il tratto Santa Teresa S.E Tempio
- l'alternativa 1 della stazione S.E. Tempio
- l'alternativa 2 dell'elettrodotto per il tratto S.E. Tempio S.E Buddusò
- l'alternativa 2 della stazione S.E. Buddusò





• il corretto posizionamento dei sostegni 43, 96, 101, 118 come da nota Terna (P20200018277 del 16.3.20) ricevuta prot. CTVA819 del 17.03.20,

a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ...", indicate in numero di 20.

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP, per le vie brevi il 19/05/2020, ha evidenziato, per la necessaria condivisione, al Funzionario architetto responsabile della Soprintendenza ABAP l'avvenuto emissione del suddetto parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quindi, la necessità di acquisire il parere endprocedimentale definitivo dello stesso Ufficio periferico del MiBACT, come già fatto, sempre per le vie brevi, il 07/04/2020, l'11/05/2020 e il 12/05/2020.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 4821 del 22/05/2020, ha trasmesso il seguente definitivo parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota in oggetto, e facendo seguito alla nota di Terna prot. n. 18277 del 16.03.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2864 del 17.03.2020, inviata dalla suddetta Società in riscontro alla nota della DG ABAP Servizio V prot. n. 4404 del 04.02.2020, considerati i precedenti pareri endoprocedimentali di seguito elencati, con i quali sono stati già definiti i profili di tutela e vincolo del patrimonio culturale gravanti nelle aree interessate (precisando che, nel frattempo, non sono intervenute nuove dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 nelle aree occupate dal presente progetto):</p>

- nota prot. n. 2546 del 21/05/2015 della Soprintendenza Archeologia della Sardegna;
- nota prot. n. 8445 del 26/08/2015 (trasmessa, quindi, con nota prot. n. 10135 del 25/09/2015) della Soprintendenza Archeologia della Sardegna;
- nota prot. n. 10738 del 05/10/2015 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro;
- nota prot. n. 3376 del 28/09/2016 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro;
- nota prot. n. 13435 del 10/12/2019 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Area funzionale patrimonio archeologico

• Foglio 4/11 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "3/11"] compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 43 e 44, Comune di Calangianus [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "Luogosanto"]

A seguito di sopralluogo congiunto, effettuato in data 24.02.2020, tra il funzionario archeologo di questa Soprintendenza, Francesco Marco Paolo Carrera, e i tecnici della Soc. Terna, nell'area della Tomba di Giganti di "Lu Montiggiu de lu Paladinu", nel comune di Luogosanto (SS), tutelata con vincolo archeologico con DM 11/08/1970, per verificare lo stato dei luoghi (in particolare, per la più puntuale localizzazione della predetta tomba, risultata giacente in una porzione periferica dell'area vincolata, corrispondente al suo margine opposto a quello in cui si prevede di costruire la nuova linea elettrica rispetto all'elettrodotto a corrente continua esistente, e da cui rimarrebbe distante 174 m circa, come indicato dalla Società TERNA S.p.A.) e la potenziale interferenza con la nuova linea in progetto "150 kV Santa Teresa – Tempio", in corrispondenza della campata 43-44, il supporto 43, che nel precedente progetto ricadeva all'interno del vincolo, è stato riposizionato all'esterno dell'area tutelata ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Pertanto la problematica evidenziata nel precedente parere endoprocedimentale appare superata, anche in considerazione di quanto appurato in corso di sopralluogo congiunto in merito alla precisa localizzazione del bene culturale in questione rispetto all'area più vasta oggetto di vincolo.





In ogni caso, rimane salva la necessità che questo Ufficio approvi preventivamente, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, il progetto esecutivo di dettaglio (compreso la relativa cantierizzazione) delle opere che interessino – anche solo per l'attraversamento aereo – le aree vincolate di cui la DM 11/08/1970.

• Foglio 5/11 compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 000A-05A e 1-6, Comune di Calangianus Eseguita l'istruttoria con attento riesame della documentazione, alla luce dei nuovi elaborati progettuali trasmessi da Terna con nota n. 18277 del 16.03.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2864 del 17.03.2020, si segnala quanto segue.

Nessun sostegno interessa aree di presenze archeologiche o di vincolo. Per quanto riguarda i sostegni da 1 a 6, la loro percezione vista dal sito archeologico della Tomba di Giganti Pascaredda (vincolo D.M. 30/01/1968, vedi Relazione Archeologica scheda n°189) è fortemente mitigata o quasi nulla e incide solo nella parte estremamente periferica del vincolo la quale risulta molto distante dal monumento.

Per quanto riguarda i siti della Relazione Archeologica schede nn. 184-188, l'incidenza è nulla in quanto il progetto prevede, positivamente, la demolizione dei tralicci esistenti. Pertanto, per quanto di competenza, nulla-osta.

In ogni caso, le opere relative alla demolizione dei tratti di elettrodotto ricadenti all'intero delle aree vincolate con DM 27/08/1963 – Fontana nuragica "Li Paladini" e DM 30/01/1968 – Tomba di Giganti "Pascaredda", devono essere approvati preventivamente da questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004. Il progetto da approvarsi preventivamente deve comprendere anche le opere di ripristino al naturale delle aree già occupate.

- Foglio 5/11 compatibilità del progetto tra i sostegni nn. 10 e 11, Comune di Calangianus Eseguita l'istruttoria con attento riesame della documentazione, alla luce dei nuovi elaborati progettuali trasmessi da Terna con nota n. 18277 del 16.03.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2864 del 17.03.2020, si segnala quanto segue.
 - Il sito della Relazione Archeologica schede n. 190 consiste in un tafone (cavità naturale in roccia granitica) che per la sola presenza di un muro di chiusura artificiale non è qualificabile di per sé bene archeologico. Inoltre i tralicci nn. 10-11 sono posizionati ad una distanza compatibile con il tafone, quand'anche dovesse rivelarsi a un'indagine archeologica come utilizzato in antico. Pertanto, per quanto di competenza, nulla-osta.
- Foglio 11/11 compatibilità del progetto nell'area della nuova stazione elettrica di Buddusò, Comune di Buddusò

Eseguita l'istruttoria con attento riesame della documentazione, alla luce dei nuovi dati in possesso di questo Ufficio, relativi alla recente individuazione di un muro con pietre messe di taglio, leggibile a tratti per circa 100 m, ubicato a est in prossimità dell'area della nuova stazione elettrica di Buddusò, si prescrive che gli interventi previsti nell'area in esame, che comportino scavi a quote diverse da quelle occupate da manufatti esistenti, siano effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo a ciò incaricato, con oneri a gravare sul committente. Nel dettaglio le opere per cui si prescrive la sorveglianza sono le seguenti: nuova stazione elettrica di Buddusò e tralicci 143, 000A, 01A, 000B, 01B, 000C, 01C, 000D, 999E.

 $Area\ funzionale\ Patrimonio\ Architettonico-Area\ funzionale\ Paesaggio$

In riferimento alle proposte di variante pervenute a gennaio e marzo 2020, si segnala quanto segue:

- Sostegno 96, Comune di Buddusò Le due varianti di tracciato proposte (gennaio 2020 – linea rossa e marzo 2020 – linea viola) si considerano pressoché equivalenti ed ugualmente ammissibili ai fini della tutela dei beni paesaggistici, in quanto in entrambi i casi non vi è presenza diretta di tralicci nell'area ad uso civico, e le lunghezze di sorvolo sono equiparabili.
- Sostegno 101, Comune di Buddusò Si considera preferibile la proposta di variante datata marzo 2020 (linea viola), in quanto





- comporta un sorvolo minore che coincide in gran parte con la fascia stradale esistente.
- Sostegno 118, Comune di Buddusò Si considera preferibile la proposta di variante datata marzo 2020 (linea viola), in quanto limita al minimo l'interferenza sia con i terreni ad uso civico che con la limitrofa area boscata.

Nel rispetto delle indicazioni sopraesposte, visti anche i chiarimenti contenuti nella nota di Terna pervenuta a gennaio 2020 e fatte salve le nostre precedenti raccomandazioni in merito alla individuazione e salvaguardia degli esemplari di querce esistenti nell'area della Stazione Elettrice di Buddusò, si ritiene che le criticità evidenziate nella nostra nota prot. n. 13435 del 10.12.2019, relativamente alla tutela del patrimonio paesaggistico, siano state superate.

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, come anche verificato il tracciato definitivo dell'elettrodotto in esame nel presente procedimento VIA come riportato su CTR negli elaborati presentati dalla Società TERNA S.p.A. con nota n. 18227 del 16/03/2020 (cfr. elaborati "DEHX08010BIAM02719_02 da 1 11_Corografia di progetto" – fatte salve le precisazioni sopra riportate per il tracciato qui valutato in corrispondenza dei sostegni 96, 101 e 118), a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto alle condizioni sopra puntualmente espresse >.

CONSIDERATO che il **Servizio II**, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il **Servizio III**, *Tutela del patrimonio storico*, *artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 22/05/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione del relativo contributo istruttorio come richiesto con la nota del 20/03/2020 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Servizio II**, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale **ABAP**, con nota prot. interno n. 16867 del 04/06/2020, ha trasmesso il seguente definitivo contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito, in ultimo, alla richiesta di codesto Servizio V prot. n. 10777 del 20.03.2020, considerato quanto comunicato dalla Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 4821 del 22.05.2020, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 15847 del 22.05.2020, si concorda, alle seguenti condizioni, con quanto esposto nella citata nota della SABAP-SS, che ha espresso parere endoprocedimentale favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto:</p>

- 1. Il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve:
 - a. comprendere la redazione di un progetto di pari livello relativo alle modalità di demolizione dei tratti di elettrodotto aereo "Linea [aerea] 150 kV Olbia-Tempio" ricadenti nell'ambito dell'area dichiarata nel Comune di Calangianus di interesse culturale archeologico particolarmente importante con DM 27/08/1963 Fontana nuragica "Li Paladini" (compreso il ripristino dei luoghi al loro stato naturale in corrispondenza del traliccio da rimuovere) e del DM 30/01/1968 Tomba di Giganti "Pascaredda". Il predetto progetto deve essere autorizzato, prima dell'avvio dei relativi lavori, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004;
 - b. comprendere la redazione di un progetto di pari livello relativo alle opere di cantiere necessarie per la realizzazione dell'elettrodotto aereo nell'ambito dell'area dichiarata di interesse culturale archeologico particolarmente importante con DM 11/08/1970 nel Comune di Luogosanto. Il predetto progetto deve essere autorizzato, prima dell'avvio dei relativi lavori, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004;
 - c. prevedere che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente



Parere endoprocedimentale



- introdotta in variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- d. prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per assicurare l'assistenza archeologica ai movimenti di terra, agli scavi e ai sondaggi nel sottosuolo di cui al punto n. 3, come anche l'esecuzione delle eventuali conseguenti indagini in caso di ritrovamenti di interesse archeologico di cui al punto n. 5, lett. a).
- 2. La Società TERNA S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
 - a. comunicare l'inizio dei lavori comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiBACT;
 - b. comunicare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato curriculum) del professionista archeologo incaricato della sorveglianza archeologica di cui al punto n. 3.
- 3. La Società TERNA S.p.A. deve provvedere a che gli interventi previsti nelle aree interessate dalla costruzione della nuova stazione elettrica di Buddusò (Comune di Buddusò), che comportino scavi a quote diverse da quelle occupate da manufatti esistenti, siano effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo provvisto dei titoli previsti dall'art. 9-bis del D. Lgs. 42/2004 e dal DM n. 244 del 20/05/2019, con oneri a carico della Società TERNA S.p.A. Nel dettaglio le opere per cui si prescrive la sorveglianza archeologica sono le seguenti: nuova stazione elettrica di Buddusò e tralicci 143, 000A, 01A, 000B, 01B, 000C, 01C, 000D, 999E.
- 4. Si prescrive alla Società TERNA S.p.A.:
 - a. ai sensi dell'articolo 90, Scoperte fortuite, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione con oneri a proprio carico di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
 - b. di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società TERNA S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite anche dubbie alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.
- 5. In corso d'opera la Società TERNA deve provvedere a che:
 - a. i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi comprese le opere di cantiere e connesse siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società TERNA S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra





- sede, la loro conservazione in situ può comportare una variante alle opere previste;
- b. qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo >.

CONSIDERATO che il **Servizio III**, *Tutela del patrimonio storico*, *artistico e architettonico*, della **Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 15976 del 25/05/2020, ha trasmesso il seguente definitivo contributo istruttorio:

< Con riferimento alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio, per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 4821 del 22.05.20, al punto inerente l'Area funzionale Patrimonio Architettonico – Area funzionale Paesaggio, fa presente che al riguardo non ha ulteriori elementi da aggiungere >.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati e le note trasmessi nel corso del presente procedimento dalla Società TERNA S.p.A., con particolare riguardo, in ultimo, a quanto riprodotto negli elaborati denominati "DEHX08010BIAM02719_02 da 1 11_Corografia di progetto" – trasmessi con la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P202000018227 del 16/03/2020 - in riferimento alla condizione ambientale resa dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il parere n. 3303 del 17/04/2020, per lo sviluppo del presente progetto in fase esecutiva. In merito alla corrispondenza della suddetta "Corografia di progetto" (oggetto, tra l'altro, del parere endoprocedimentale definitivo reso dalla competente Soprintendenza ABAP il 22/05/2020 e sopra riportato integralmente) con quanto indicato dalla predetta Commissione, con il proprio parere del 17/04/2020, per la fase di progettazione esecutiva, il Responsabile del procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP, per le vie brevi, ha chiesto alla Società TERNA S.p.A. il 25/05/2020 di voler confermare la stessa corrispondenza, con esclusione di quanto ancora da definirsi in merito al tracciato definitivo da adottarsi in corrispondenza dei sostegni nn. 43, 96, 101 e 118. La Società TERNA S.p.A., sempre per le vie brevi, ha confermato il 26/05/2020 la suddetta corrispondenza.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto, esposto anche dal competente Servizio della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico*, *artistico e architettonici*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che sono pervenute direttamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo le seguenti osservazioni del pubblico:

- Sig. Gavinuccio Manconi, per il tramite del proprio legale, nota del 04/06/2015 (resa pubblica sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui si rimanda per la relativa lettura), con la quale si chiede, nella realizzazione del progetto in questione, la salvaguardia delle opere in corso di realizzazione nel proprio terreno, le quali, tuttavia, esulano dalle competenze di questo Ministero;
- Comitato "NO AT BERCHIDDA", nota del 23/05/2015, con allegata "Petizione" (resa pubblica, con la data del 05/06/2015, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui si rimanda per la relativa lettura), con la quale, tra l'altro, si chiede che venga "espresso parere negativo in merito alla valutazione di impatto ambientale", riesaminando tutto il progetto di razionalizzazione della rete elettrica della Gallura anche con l'interramento di eventuali nuove linee che attraversano punti critici dal punto di vista paesaggistico e ambientale -, indicendo una inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006. In merito a quanto osservato, si rileva che l'articolato iter istruttorio condotto da questo Ministero ha consentito di individuare un tracciato per il nuovo elettrodotto che riduce gli impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, individuando altresì





più puntuali varianti localizzative e realizzative che hanno consentito, al termine dell'iter valutativo, di eliminare impatti significativi e negativi sul più particolare patrimonio culturale archeologico, per il quale nel Comune di Calangianus si è prescritta anche la contemporanea delocalizzazione degli elettrodotti esistenti al di fuori delle aree vincolate – solo successivamente alla loro realizzazione - ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004. Per quanto ulteriormente osservato per la tutela delle aree ambientalmente significative (SIC, Oasi, ecc.) si deve evidenziare che la relativa competenza non è attribuita a questo Ministero.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 169 del 02/12/2019 (art. 16, co. 2, lett. *m*).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste per il progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri sopra integralmente trascritti; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP; la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza, esprime parere tecnico istruttorio favorevole alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto per la Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa – Tempio" e "Tempio – Buddusò", nuove stazioni elettriche 150 kV di "Tempio" e di "Buddusò" e relativi raccordi linee, localizzato nella Provincia di Sassari (Comuni di Santa Teresa, Aglientu, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Calangianus, Berchidda, Alà dei Sardi e Buddusò), con il tracciato rappresentato negli elaborati denominati "DEHX08010BIAM02719_02 da 1 11_Corografia di progetto" consegnati dal proponente con la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P202000018227 del 16/03/2020 e nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9:

- 1) Il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve:
 - a) comprendere la redazione di un progetto di pari livello relativo alle modalità di demolizione dei tratti di elettrodotto aereo "Linea [aerea] 150 kV Olbia-Tempio" ricadenti nell'ambito dell'area dichiarata nel Comune di Calangianus di interesse culturale archeologico particolarmente importante con DM 27/08/1963 Fontana nuragica "Li Paladini" (compreso il ripristino dei luoghi al loro stato naturale in corrispondenza del traliccio da rimuovere) e del DM 30/01/1968 Tomba di Giganti "Pascaredda". Il predetto progetto deve essere autorizzato, prima dell'avvio dei relativi lavori, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004;
 - b) comprendere la redazione di un progetto di pari livello relativo alle opere di cantiere necessarie per la realizzazione dell'elettrodotto aereo nell'ambito dell'area dichiarata di interesse culturale archeologico particolarmente importante con DM 11/08/1970 nel Comune di Luogosanto. Il predetto progetto deve essere autorizzato, prima dell'avvio dei relativi lavori, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004;
 - c) comprendere la redazione di un progetto di pari livello relativo alla nuova stazione elettrica di Buddusò, con il quale sia condotto il censimento degli esemplari di quercia presenti nel relativo nuovo resede e nelle sue immediate vicinanze, provvedendo ad individuare le necessarie soluzioni da attuarsi in corso d'opera per la relativa salvaguardia, anche tramite il necessario spostamento degli esemplari interessati in altre aree limitrofe;
 - d) adottare la soluzione per il posizionamento del sostegno n. 43 (Comune di Luogosanto)





- come rappresentata con le note della Società TERNA Rete Italia S.p.A. prot. n. GRUPPO TERNA/P20200003887-20/01/2020 e n. GRUPPO TERNA/P202000018227-16/03/2020, quindi, all'esterno dell'area vincolata con il DM 11/08/1970;
- e) adottare le soluzioni di tracciato in corrispondenza dei sostegni n. 96, 101 e 118 (Comune di Buddusò) come rappresentate con "linea viola" (ver. marzo 2020) nelle cartografie allegate alla nota della Società TERNA S.p.A. prot. n. GRUPPO TERNA/P202000018227 del 16/03/2020, prevedendo, altresì, l'integrale ripristino delle aree soggette ad uso civico eventualmente interessate dai relativi cantieri di messa in opera della linea elettrica;
- f) prevedere che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- g) prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per assicurare l'assistenza archeologica ai movimenti di terra, agli scavi ed ai sondaggi nel sottosuolo di cui alla condizione ambientale n. 3 lett. a), come anche l'esecuzione delle eventuali conseguenti indagini in caso di ritrovamenti di interesse archeologico di cui alla condizione ambientale n. 6 lett. a).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: *ANTE-OPERAM* – 2. Fase di progettazione esecutiva

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 2) La Società TERNA S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
 - a) comunicare l'inizio dei lavori comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiBACT;
 - b) comunicare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) del professionista archeologo incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 3 lett. a).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: *ANTE-OPERAM* - 3. Fase precedente la cantierizzazione

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 3) La Società TERNA S.p.A. deve provvedere a che:
 - a) gli interventi previsti nelle aree interessate dalla costruzione della nuova stazione elettrica di Buddusò (Comune di Buddusò), che comportino scavi a quote diverse da quelle occupate da manufatti esistenti, siano effettuati sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo provvisto dei titoli previsti dall'art. 9-bis del D. Lgs. 42/2004 e dal DM n. 244 del 20/05/2019, con oneri a carico della Società TERNA S.p.A. Nel dettaglio le opere per cui si prescrive la sorveglianza archeologica sono le seguenti: nuova stazione elettrica di Buddusò e tralicci 143, 000A, 01A, 000B, 01B, 000C, 01C, 000D, 999E.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali



04/06/2020



<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere <u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

4) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 5) Si prescrive alla Società TERNA S.p.A.:
 - a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione con oneri a proprio carico di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
 - b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società TERNA S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite anche dubbie alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

<u>Ambito di applicazione</u>: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali <u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere <u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 6) In corso d'opera la Società TERNA deve provvedere a che:
 - a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi comprese le opere di cantiere e connesse siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società TERNA S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione *in situ* può comportare una variante alle opere previste;
 - b) qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la





- procedura di cui trattasi o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata, fatte salve le eventuali necessarie autorizzazioni o pareri del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel Progetto Definitivo e nel Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) le opere di mitigazione vegetazionale siano avviate per quanto possibile in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della realizzazione dei lavori previsti dal presente progetto con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal medesimo progetto, provvedendo in ogni caso alla disposizione dei nuovi esemplari vegetazionali in modo non geometrizzato;
- f) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo Ufficio la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

7) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri, con particolare riguardo al ripristino dello stato *ante operam* delle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, co. 1, lett. *h*), del D.Lgs. 42/2004, rispettandone la relativa destinazione originaria.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 8) La Società TERNA S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto anche se realizzato per lotti deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio:
 - a) una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 7).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa in esercizio

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

<u>Ufficio MiBACT coinvolto</u>: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.





- 9) La Società TERNA S.p.A. in fase di esercizio ha l'obbligo:
 - a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura sia di tipo edile che vegetazionale al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
 - b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, provvedendo quindi alla costante relativa cura colturale.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

<u>Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza</u>: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio <u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

Il Responsabile del Procedimento UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer

 (t_0^2) 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Ii Dirigente del Servizio Arch. Roberto Banchini

04/06/2020

IL DIRETTORE GENERALE (Arch. Federica GALLONI)